

Dipartimento  
di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto e Politiche di Immigrazione e Asilo

# L'epoca del cambiamento climatico e migrazioni ambientali: nuove sfide per l'umanità

Prof. Christopher Hein

---

RELATORE

Matr. 086372

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2019/2020

## **Indice:**

### **ABSTRACT**

### **INTRODUZIONE**

## **CAPITOLO I**

### **DEFINIZIONI**

- 1.1 Tipi di disastri ambientali e conseguenze
- 1.2 Definizioni e terminologia
- 1.3 Statistiche e previsioni

## **CAPITOLO II**

### **QUADRO GIURIDICO IN-ESISTENTE**

- 2.1 “*Natural disasters*” vs “*man-made disasters*”
- 2.2 Dall’*United Nations Conference on Environment and Development* (1992) all’Accordo di Parigi (2015)
- 2.3 Normative nazionali di protezione
- 2.4 Vuoto normativo: lo status giuridico dei migranti ambientali

## **CAPITOLO III**

### **DISASTRI AMBIENTALI, PANDEMIA CORONAVIRUS E MIGRAZIONI**

- 3.1 Cambiamenti climatici e Coronavirus: correlazione diretta
- 3.2 Il Covid-19 e l’impatto sulle migrazioni
- 3.3 Il caso Nigeria
- 3.4 Prospettive future

## **CONCLUSIONE**

## **BIBLIOGRAFIA**

# ABSTRACT

The main objective of this thesis is to analyze and identify the phenomenon of environmental migrants, focusing on the weaknesses of which the matter is still surrounded and on the role of the entire international community and individual States. This thesis, also, considers the Coronavirus pandemic (or Covid-19) as a result of many factors, as pollution.

Initially, the study is centered on the causes that induce environmental migration, and therefore on the different types of environmental disasters (caused mostly by climate change). Environmental disasters are classified in: “sudden onset disasters” and “slow onset disasters”.

The attention then moves on the migrant, and in particular on the fact that they are still without an official definition, despite the reported data show (in their limited possibility ) how widespread the phenomenon is, and despite future forecasts prove that the phenomenon will grow up especially in certain geographical areas.

In fact, in the not so distant future, the number of environmental migrants will exceed the number of war refugees.

Furthermore, the thesis highlights the route that the institutions have made, from 1992 (United Nations Conference on Environment and Development) to 2007 (Paris Agreement), to make the world more sustainable and reduce pollution, in particular it also highlights the difficulties and problems of implementation.

This worksheet, then, reports the response of the governments that in front of the demands for asylum from the environmental migrants have tried to give a specific answer. Specifically it refers to: Italy, United States, New Zealand, Sweden and Finland. These are the Countries that have, or have had, in their domestic regimes specific protections aimed at environmental migrants.

After the criticism because of the absence of a legal framework that protects environmental migrants (deeply necessary nowadays), the thesis links the appearance of the pandemic Coronavirus as a consequence of climate change, hence it shows the impact that the Covid-19 has had and will have on many aspects of migration, and what unpleasant consequences it has brought, as well as in many other matters. Actually the thesis demonstrates for example that it could stimulate illegal migration or nationalist propensities.

## INTRODUZIONE

L'obiettivo della tesi è quello di osservare e analizzare il fenomeno dei migranti ambientali, materia tutt'oggi circondata da una profonda nube di incertezza e problematicità. Con il termine "migranti ambientali" si indica la categoria di persone che fugge dal proprio habitat a causa della perdita totale o parziale delle proprie terre provocata da disastri ambientali che insorgono improvvisamente o che hanno insorgenza lenta. Disastri ambientali, quali terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, o ancora infestazioni o pandemie, sono provocati per lo più dal cambiamento climatico, il quale si verifica in maniera rapida e irrefrenabile.

Dapprima, si analizzeranno le tipologie di disastri ambientali, portando alla luce, attraverso il richiamo di statistiche e dati, la considerevole frequenza e continuità con la quale i fenomeni del genere si verificano, e riporterò previsioni future, avanzate dalla Commissione Europea insieme all'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), riguardanti le aree geografiche più a rischio e suscettibili ai cambiamenti climatici.

Dopo di che, verrà evidenziato in che modo i problemi climatici e quelli sociali si intrecciano. Dunque, come le conseguenze dei mutamenti climatici abbiano ripercussioni sulla salute, la sicurezza e la vita di intere popolazioni, costringendo queste ultime ad abbandonare i propri luoghi nati. I profughi ambientali sono coinvolti in problematiche che restano tutt'ora aperte: a partire dalla difficoltà da parte della Comunità Internazionale e dei singoli Stati, di trovare una definizione comune e riconosciuta a queste persone, spesso gruppi o intere popolazioni, sottoposte alla migrazione forzata. Si ripercorreranno, tutti i tentativi affrontati dai singoli studiosi e organizzazioni internazionali nel corso del tempo. Rinvenire una definizione, sarebbe sicuramente il primo, importante passo verso la ricerca di una soluzione di un fenomeno destinato a crescere, e non certo scomparire, in futuro.

Attraverso un excursus storico, verrà ripercorso il progressivo interesse da parte dell'intera Comunità internazionale nelle tematiche legate al clima, e soprattutto nell'assunzione e presa di coscienza delle responsabilità internazionali nei confronti dell'aumento della quantità di gas serra presenti

l'atmosfera, e quindi dell'aumento del riscaldamento globale, il quale comporta effetti quali i cambiamenti climatici. Solo recentemente difatti è definitivamente caduta, e venuta più labile, "la barriera" che ha sempre distinto i "natural disasters" dai "man-made disasters". Si giunge quindi ad una conclusione univoca: la colpa sembra proprio essere nostra.

Sebbene i numerosi e recenti incontri internazionali abbiano avuto come oggetto principale il cambiamento climatico, e si sia verificata una generale assunzione delle responsabilità riguardo le cause che comportano il realizzarsi dei disastri ambientali, la domanda seguente viene da sé: non dovrebbe allora avvenire lo stesso per le vittime? Sussistono tuttavia delle difficoltà politiche non trascurabili affinché possa esserne data una risposta concreta a livello internazionale. Gli elementi che rendono difficile l'attuazione di una tutela per le vittime ambientali riguardano, ad esempio, l'elemento quantitativo (molto spesso questa tipologia di migrazione coinvolge intere popolazioni, mai singoli), o ancora il fattore tempo, nel senso che una distruzione ecologica è pressoché incalcolabile: quando potranno tornare le persone nel proprio habitat?

Nonostante la complessità della questione, e della relativa risoluzione, alcuni Stati hanno tentato di introdurre nei propri governi forme di protezione destinate proprio alle vittime di calamità naturali. Verranno analizzate le forme di protezione più incisive inserite nei seguenti Paesi: l'Italia, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, la Svezia, la Finlandia.

Solo successivamente, dopo aver rilevato la problematicità della presenza di un vero e proprio vuoto normativo che chiama in causa i migranti ambientali, si cercherà di capire se possa essere realistica la creazione un futuro Statuto *ad hoc* volto a salvaguardare le vittime delle catastrofi naturali, ed altre plausibili soluzioni.

Per ultimo, verrà accomunato, attraverso il rapporto di correlazione diretta, il fenomeno dei disastri ambientali con la comparsa della pandemia coronavirus. La pandemia, come una delle conseguenze più catastrofiche e manifeste del cambiamento climatico, il quale tra i tanti effetti ha provocato nel tempo la progressiva distruzione della biodiversità e degli ecosistemi naturali, favorendo la diffusione del virus.

Nella parte finale dell'elaborato si cercherà di trovare una risposta ai seguenti quesiti:

- Qual è stato l'impatto del Covid-19 sul processo migratorio?
- Le misure restrittive adottate dai governi per fronteggiare lo sviluppo della pandemia, tenderanno a favorire l'avvio di governi sempre più chiusi e sfondo xenofobo dopo la fine dell'emergenza?
- La pandemia ha facilitato l'aumento della migrazione irregolare?
- Le istituzioni hanno saputo sostenere l'impatto del virus sulla categoria dei migranti, assai vulnerabile?

Il quadro sarà reso ancora più comprensibile attraverso l'analisi del caso nigeriano. Verranno analizzate le risposte e la situazione interna di uno dei Paesi di origine che si interfaccia con le complessità e le multiple sfide della pandemia coronavirus.

È chiaro che la materia di cui si occuperà l'elaborato è ancora contornata da una consistente nube di incertezza. Va segnalato infatti che, poiché la problematica si dimostra essere tutt'oggi aperta, è necessario attenersi alle valutazioni e considerazioni disponibili, anche se la mancanza di una definizione ufficiale, renda ancora difficoltoso anche l'ottenimento di una raccolta dati piuttosto precisa.

# CAPITOLO I

## DEFINIZIONI

### 1.1 Tipi di disastri ambientali e conseguenze

Negli ultimi 20 anni il numero di disastri ambientali è raddoppiato, circa due miliardi di persone hanno sofferto e continuano a soffrire per le conseguenze dei cambiamenti climatici. Nel 2019, 396 disastri naturali sono stati registrati in EM-DAT<sup>1</sup> con 11.755 morti, 95 milioni di persone colpite e 103 miliardi di dollari di perdite economiche in tutto il mondo. L'Asia ha subito l'impatto maggiore e ha rappresentato il 40% degli eventi di disastro, il 45% dei decessi e il 74% del totale colpito. L'India è stata la regione più colpita. Le inondazioni sono state il tipo più mortale di disastro, seguite da temperature estreme e tempeste.

Il CRED (*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters*) suggerisce una definizione esaustiva del termine “disastro ambientale”, ovvero, quest’ultimo inteso come *“una situazione o un evento che travolge la capacità locale, rendendo necessaria una richiesta a livello nazionale o internazionale di assistenza esterna; un evento imprevisto e spesso improvviso che causa grandi danni, distruzione e sofferenza umana”*.<sup>2</sup>

Diverse sono le tipologie di cambiamenti ambientali, più o meno catastrofici ed intensi, i quali possono causare la migrazione di gruppi di persone o di intere popolazioni. Negli ultimi decenni, il maggior numero di disastri ambientali avviene in relazione ai cambiamenti climatici: la temperatura superficiale del nostro pianeta è in costante aumento (in media, circa 1,3° C in più dal 1880 ad oggi)<sup>3</sup>.

Il clima è un sistema estremamente complesso, in cui interagiscono innumerevoli fattori, come l’attività del sole o le attività umane, ed è composto da sottosistemi in correlazione tra loro: atmosfera, idrosfera (oceani, laghi), la criosfera (neve e ghiaccio), la litosfera (le rocce) e la pedosfera (il suolo). Infatti, l’aumento della temperatura superficiale degli oceani, ad esempio, provoca anche un aumento del vapore acqueo nell’atmosfera, dando origine, attraverso il passaggio di stato da vapore a liquido o solido, a pioggia, neve e grandine. Allora, una copiosa quantità di energia viene liberata intensificando fenomeni atmosferici, quali piogge o tempeste.

Temperature più alte provocano anche lo scioglimento dei ghiacciai, considerando soprattutto che il riscaldamento non è uniforme in tutta la superficie terrestre, ma bensì è nettamente più intenso nelle zone

---

<sup>1</sup> The International Disaster Database, Centre for Research of the Epidemiology of Disasters - CRED

<sup>2</sup> <https://www.emdat.be/index.php>

<sup>3</sup> A. Taraglia, *Clima, lettera di un fisico alla politica*, Torino, Gruppo Abele, 2020, pag. 19.

artiche (nell'Artico l'aumento della temperatura in media ha superato i 3°C)<sup>4</sup>.

Guardando quindi al livello del mare, secondo l'IPCC *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate* (SROCC) 2019<sup>5</sup>, quest'ultimo è cresciuto a un ritmo di 3,6 mm all'anno nel periodo 2005-2015. Questo aumento è senza precedenti nel corso dell'ultimo secolo e sta accelerando a causa dello scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia e della calotta polare dell'Antartide, e dell'espansione termica dell'oceano causata dal suo riscaldamento. Gli scenari futuri indicano che, poiché il livello del mare continuerà ad aumentare e gli eventi estremi diventeranno più frequenti, senza l'adozione di strategie e misure di adattamento, assisteremo ad un aumento dei rischi di inondazione per le comunità costiere.<sup>6</sup> Ciò che davvero preoccupa, agli occhi di studiosi e scienziati, è in particolare la rapidità con la quale il cambiamento climatico avviene, e di conseguenza la frequenza dei fenomeni "anomali" che lo accompagnano.

Importante è distinguere i disastri ambientali, in *sudden-onset disasters*, ovvero catastrofi naturali caratterizzate dalla improvvisa insorgenza (terremoto, tsunami, uragani...), e *slow-onset disasters*, vale a dire le variazioni cumulative o cambiamenti ambientali a insorgenza lenta (desertificazione, aumento del livello del mare, siccità...). Mentre nel primo caso, il ruolo dei fattori geofisici o idrometeorologici è, il più delle volte, evidente e immediato, lo stesso ruolo è meno manifesto ed istantaneo nel caso di eventi a insorgenza lenta. A proposito di tale distinzione, uno degli elementi principali da considerare, oltre alla natura del pericolo, sono gli effetti che quest'ultimo provoca a breve o medio/lungo termine: mentre nei *sudden-onset disasters* l'intervallo di tempo che trascorre, dal momento in cui viene dato l'allarme, al momento in cui tale evento si verifica, risulta rientrare dai secondi ai pochi minuti, le conseguenze, quali, per esempio il pericolo alla vita o la perdita dell'habitat sono immediate. Negli *slow-onset disasters*, invece, effetti, come: scarsità di risorse, l'insorgere di malattie o pandemie, mancanza di cibo, acqua o energia, sono conseguenze a medio-lungo termine che possono manifestarsi dopo mesi o addirittura anni. Di conseguenza gli effetti di tale disastro possono a lungo non essere percepiti.

Sia gli eventi improvvisi sia i processi gradualmente possono spingere le persone a migrare.

L'IPCC e la Commissione Europea forniscono previsioni di conseguenze future, distinte per macro-aree geografiche<sup>7</sup>:

1. Nord America: scioglimento di ghiacciai e aumento ondate di calore nelle grandi aree metropolitane.
2. America Latina: scomparsa della foresta Amazzonica, perdita di biodiversità e riduzione di acqua accessibile.

---

<sup>4</sup> Op. cit. pag. 20

<sup>5</sup> Per una maggiore trattazione dell'argomento si rimanda a: <https://www.ipcc.ch/srocc/>

<sup>6</sup> Rapporto speciale IPCC: <https://ipccitalia.cmcc.it/i-punti-essenziali-di-ocean-and-cryosphere-in-a-changing-climate-il-rapporto-speciale-ipcc/>

<sup>7</sup> Rapporto Legambiente, Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate, [https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier\\_profughiambientali\\_2011.pdf](https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_profughiambientali_2011.pdf)

3. Europa: inondazioni, erosioni provocate da alluvioni e tempeste, scomparsa dei ghiacciai, perdita della biodiversità e riduzione della produzione di grano.
4. Bacino del Mediterraneo: scarsità d'acqua e desertificazioni di superfici sempre più estese con significativi impatti anche sull'agricoltura,
5. Africa: nel nord Africa e nel Sahel siccità, scarsità d'acqua e degrado dei suoli potrebbero portare a una perdita del 75% delle terre arabili non irrigate. L'innalzamento del livello del mare e la salinizzazione delle terre agricole mette a rischio il Delta del Nilo l'agricoltura di quest'area. Il Corno d'Africa sarà ulteriormente piagato da diminuzione delle piogge e aumento delle temperature con forte impatto su conflitti, degrado ambientale e dinamiche migratorie. Il sud del continente vedrà un aggravarsi della siccità e della conseguente crisi alimentare,
6. Asia: in Asia meridionale l'innalzamento del livello del mare colpirà l'habitat del 40% della popolazione dell'area (quelle persone, cioè, che attualmente vivono entro 60 km dalla costa). Stress idrico, crisi alimentare e diffusione di malattie infettive associate ai cambiamenti climatici, ritiro dei monsoni e scioglimento dei ghiacciai dell'Himalaya colpiranno ulteriormente questa parte del continente asiatico. In Asia centrale il problema maggiore sarà la scarsità d'acqua.
7. Artico: ritiro dei ghiacci polari e innalzamento delle temperature. La possibilità di raggiungere e sfruttare gli enormi giacimenti di idrocarburi della zona presenta gravi implicazioni sul piano della sicurezza internazionale.

Nel corso degli anni, i disastri ambientali stanno quindi aumentando, sia in termini di intensità che di frequenza, compromettendo migliaia di vite impreparate a fronteggiare circostanze improvvisamente alterate. Intere popolazioni dunque vengono esposte a rischi in termini sociali, economici, ambientali, e sanitari, e sono costrette a migrare.

## 1.2 Definizione e terminologia

Negli ultimi decenni, il rapporto tra clima e migrazioni risulta a essere sempre più stretto e diretto. Nella sedicesima Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici del 2010<sup>8</sup>, tenutasi a Cancún, in Messico, la Comunità Internazionale ha riconosciuto, per la prima volta, il potenziale nesso tra cambiamenti climatici e migrazioni.

---

<sup>8</sup> COP-16 a Cancún. È stato elaborato un “pacchetto di accordi” accettato da tutti i Paesi (ad eccezione della Bolivia). Il “pacchetto bilanciato”, come è stato chiamato, è un documento che contiene una lista di dichiarazioni politiche piuttosto vaghe, dichiarazioni d'intenti generali e nessun impegno vincolante o operativo. Una delle decisioni prese riguarda il Protocollo di Kyoto. Gli impegni presi vanno inoltre nella direzione della diminuzione netta delle emissioni di Co2, responsabili del riscaldamento globale. Per un maggiore approfondimento si consiglia: <https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/cancun-climate-change-conference-november-2010/statements-and-resources/Agreements>

Tuttavia, ad oggi, risulta ancora essere assente un accordo internazionale su una definizione univoca e riconosciuta del “migrante ambientale”.

Numerosi, e poco trascurabili, sono gli elementi che rendono particolarmente difficile l’assunzione di una definizione precisa per questa categoria di migranti.

Primo fra tutti, bisogna considerare che le motivazioni che spingono una persona a migrare non sono mai univoche ed isolate, ma nella maggior parte dei casi queste si sovrappongono e intrecciano l’un con l’altra. Quasi sempre, il fattore ambientale, infatti, va ad integrarsi con un’altra serie di altri fattori nel determinare la scelta di migrare. Devono essere quindi presi in considerazione altri elementi, quali: le condizioni socioeconomiche, sanitarie, politiche o culturali per esempio.

Lester Brown, ambientalista americano e fondatore del Worldwatch Institute<sup>9</sup>, negli anni ‘70, per la prima volta, ha introdotto e ideato il termine “*environmental refugees*”, poi ripreso e approfondito dallo studioso Essam El- Hinnawi. Quest’ultimo, in un Rapporto per il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) nel 1985, definisce “*environmental refugees*”: “*who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life. By “environmental disruption” is meant any physical, chemical and/or biological changes in ecosystem (or the resources base) that render it temporarily or permanently, unsuitable to support human life*”<sup>10</sup>.

Nel corso degli ultimi decenni, la portata del fenomeno è nettamente aumentata, registrando sempre più un vivace dibattito tra gli studiosi nei confronti di un’adeguata terminologia da attribuire al fenomeno.

Una delle definizioni più esaustive, è stata avanzata nel 1995 da Norman Myers, uno dei più importanti esperti di problemi ambientali: “*environmental refugees*” *are people who can no longer gain a secure livelihood in their homelands because of drought, soil erosion, desertification and other environmental problems, together with the associated problems of population pressures and profound poverty. In their desperation, these people feel they have no alternative but to seek sanctuary elsewhere, however hazardous the attempt. Not all of them have fled their countries, many being “internally displaced”. But all have abandoned their homelands with little hope of foreseeable return.*<sup>11</sup>

Myers considera tutti i potenziali fattori ambientali, addizionandoli poi ad altre cause come crescita demografica o povertà.

Negli ultimi anni diverse agenzie della Nazioni Unite e organizzazioni internazionali hanno proposto definizioni e si sono sempre più interessate alla questione. Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) i migranti ambientali sono “*persone costrette a emigrare per ragioni*

---

<sup>9</sup> Il Worldwatch Institute è nato nel 1974 ed è considerato il più autorevole osservatorio dei trend ambientali del nostro Pianeta.

<sup>10</sup> Essam El-Hinnawi, Environmental Refugees, UNEP, Nairobi, 1985.

<sup>11</sup> N. Myers, (1999), “Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili”, Edizioni Ambiente, pag. 18.

ambientali, degradazione o scomparsa delle terre dove abitano o per disastri naturali”<sup>12</sup>. Le agenzie dell’ONU, e diverse organizzazioni internazionali, in particolare l’UN Refugee Agency (UNHCR), convergono nel sostenere che è preferibile usare il termine “*displaced person*” piuttosto che “*refugee*” quando si parla di vittime di disastri ambientali, poiché quest’ultima espressione andrebbe in qualche modo ad “abusare” del concetto giuridico di rifugiato presente nella Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951), il quale risulta essere circoscritto nella persona che oltrepassa i confini nazionali a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per un’opinione politica.

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ha invece optato nel proporre una definizione quanto più ampia possibile, sono infatti, migranti ambientali, “*le persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o gradualmente cambiamenti dell’ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all’interno del proprio paese o oltrepassando i confini nazionali*”.<sup>13</sup>

Sempre l’OIM individua 3 tipologie di migrante ambientale<sup>14</sup>:

- *Environmental emergency migrant*: persona che migra temporaneamente a causa di un disastro ambientale improvviso (tsunami, terremoto...), il fattore ambientale è quindi quello dominante.
- *Environmental forced migrant*: persona che migra a causa di un lento deterioramento delle condizioni ambientali (desertificazione, deforestazione...), la necessità di migrare non avviene improvvisamente come nel primo caso, ma spesso gli appartenenti a questa categoria non possono più tornare nel loro luogo d’origine a causa dell’estremo degrado o perdita delle loro terre.
- *Environmental motivated migrant*: persona che migra a causa di condizioni in continuo peggioramento (aridità del suolo...), migrare in questo caso è sinonimo di prevenzione.

A livello europeo, ancora oggi non esiste alcuna definizione ufficiale per questa categoria di persone.<sup>15</sup>

Conseguentemente, vi è completa assenza di strumenti, sia a livello regionale che internazionale, finalizzati a vincolare gli Stati a tutelare le vittime di disastri ambientali.

Enormi sono le insidie internazionali affinché possa essere garantita la salvaguardia al migrante ambientale, soprattutto a livello quantitativo. Ovvero, il fenomeno dei disastri ambientali non coinvolge il singolo, o un piccolo gruppo, ma bensì intere popolazioni.

---

<sup>12</sup> Glossary of Environment Statistics, United Nations, New York, 1997, <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=839>

<sup>13</sup> *Environmental migrants are persons or groups of persons who, for reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to have to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their territory or abroad.*, IOM, International Organization for Migration, in [www.iom.int/definitional-issues](http://www.iom.int/definitional-issues), 2009

<sup>14</sup> Talamo Giuseppina, Migrazioni, Cambiamenti climatici, ambiente e vulnerabilità.

<sup>15</sup> Il Parlamento Europeo, solo in uno studio del 2011, prendendo atto che quello delle migrazioni ambientali sarà un problema che interesserà molti studiosi in un futuro non così lontano, sia da un punto di vista scientifico che politico, si è limitato a proporre di utilizzare l’espressione più generale “*Environmentally induced migration*” per indicare le forme di migrazione forzata causata per lo più dagli stress ambientali.

Altra difficoltà per i governi, è l'incalcolabilità del tempo. Quando potranno tornare le persone nel proprio habitat all'indomani di un disastro ambientale?

I fenomeni ambientali che causano una migrazione non possono essere calcolati infatti nel loro insieme, come un'unica categoria, al pari delle altre tipologie migratorie. Se per un profugo di guerra, la durata di tempo della sua protezione è direttamente proporzionale alla durata del conflitto nel suo Paese, lo stesso non si può dire nel caso di un disastro ambientale, in questa circostanza si parlerebbe appunto di una protezione a tempo praticamente indeterminato.

La costante intensificazione del fenomeno dei flussi migratori per motivi ambientali, dimostra quanto sia pressante e impellente ricorrere quanto prima possibile ad una definizione ufficiale e universalmente riconosciuta come primo, indispensabile, passo per procedere verso l'avvio di politiche di adattamento, o comunque, dare al più presto una risposta condivisa ed efficace.

### 1.3 Statistiche e previsioni

La mancanza di una definizione ufficiale per coloro che fuggono da disastri climatici e ambientali comporta anche una difficoltà nella raccolta dati.

Come ha affermato la stessa Isabel Borges, professoressa e ricercatrice presso la *Norwegian Business School* e l'Università di Oslo: «L'assenza di una definizione accurata di ciò che rappresenta una persona sfollata a causa di fattori ambientali ha portato all'impossibilità di misurare esattamente il numero di flussi di sfollamento esistenti e potenziali»<sup>16</sup>. Tuttavia, alcuni centri, venutisi a creare recentemente, si occupano proprio di questo, come l'*Internal Displacement Monitoring Centre*, con sede a Ginevra, il Centro di monitoraggio degli spostamenti interni è la fonte più autorevole al mondo di dati e analisi sugli spostamenti interni.


Secondo l'ultimo rapporto dell'*Internal Displacement Monitoring Centre*, alla fine del 2019, 50,8 milioni erano gli sfollati interni in tutto il mondo, di cui 45,7 milioni erano spinti da motivazioni quali il conflitto armato, e ben 5,1 a seguito di disastri in 95 paesi.

Sempre secondo il Centro di monitoraggio e spostamenti interni, nel 2019 si sono registrati quasi 1.900 disastri che hanno innescato ben 24,9 milioni di nuovi sfollati in 140 paesi e territori. Quest'ultima è la cifra più alta registrata dal 2012 (oltre 30 milioni) e tre volte il numero di sfollamenti causati da conflitti e violenze. Si tratta enormi movimenti di uomini e donne all'interno del loro stesso paese o in quelli confinanti come molto spesso è capitato in questi anni soprattutto in Africa e in Sud America.

---

<sup>16</sup> In occasione dell'udienza del Comitato economico e sociale europeo (CESE) svoltasi online a causa delle misure sul coronavirus lo scorso marzo, ha riunito membri del CESE, rappresentanti di organizzazioni ambientali e internazionali e accademici specializzati in diritto.

## Total annual new displacements since 2008 (Conflict and violence, and Disasters)



Source: IDMC (2020)

<https://www.internaldisplacement.org/database/displacement-data>

La maggior parte dei nuovi spostamenti provocati dai disastri, nel 2019, sono stati registrati in Asia orientale, Pacifico e Asia meridionale, come negli anni precedenti. Oltre 42 milioni di persone si sono spostate solo in Asia e nel Pacifico tra il 2010 e il 2020, ciò non sorprende dato che la regione ospita un gran numero di aree densamente popolate ed esposte a costanti pericoli ambientali quali tifoni, terremoti, tsunami, o eruzioni vulcaniche. Bangladesh, India, Cina, e Filippine hanno registrato ciascuno più di 4 milioni di sfollati.

Secondo la tesi elaborata dallo studioso inglese già citato Norman Myers, e accreditata dal Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati <sup>17</sup> e da moltissimi altri studiosi, entro il 2050 si raggiungeranno tra i 200 e i 250 milioni di rifugiati ambientali (una persona ogni 45 nel mondo) con una media di 6 milioni di uomini e donne costretti ogni anno a lasciare i propri territori.

<sup>17</sup> Il vice Commissario dell'UNHCR, Craig Johnstone, in una conferenza organizzata dall'Istituto di ricerca sulle politiche pubbliche (IPPR) a Londra il 29 aprile 2008, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.

Ad oggi, non è stata effettuata una valutazione globale sistematica che guiderebbe il progresso verso soluzioni durature e a lungo termine. È strettamente necessaria una partnership globale, per raccogliere, valutare e condividere pratiche ed esperienze che condurrebbero al successo. Gli Stati devono iniziare ad esplorare il profondo gap legale, per quanto riguarda le persone che potrebbero attraversare le frontiere, ma che non sarebbero coperte e riconosciute come rifugiate dalla Convenzione sui rifugiati del 1951.

## **CAPIOTOLO II**

### **QUADRO GIURIDICO IN-ESISTENTE**

#### **2.1 “*Natural disasters*” vs “*man-made disasters*”**

Considerando che il fenomeno del cambiamento climatico e dello stress ambientale è in incessante aumento, e che questo incide sempre più su intere popolazioni costrette ad abbandonare il proprio habitat, temporaneamente o definitivamente, diviene sempre più strettamente necessario andare oltre, ed individuare chi nel corso del tempo sia stato individuato come il responsabile di tale disastro globale.

Le cause del cambiamento climatico sono attribuite, direttamente o indirettamente, all'attività umana. Originariamente, invece, diffusa e condivisa era l'idea, tra istituzioni internazionali e scienziati, la classificazione dei disastri ambientali in “*natural disasters*” o “*man-made disasters*”. Per questi ultimi si intendono soprattutto i disastri chimici e industriali, e veniva attribuita la responsabilità, solo di quest'ultima categoria, al genere umano.

Tutti quei tipi di disastri invece, sui quali l'uomo non ha alcun tipo di controllo, come tsunami, terremoti, o inondazioni, per esempio, erano ripartiti nella categoria dei *natural disasters*.

Solo recentemente questa distinzione è venuta ad affievolirsi, e si è arrivati alla ferma presa di coscienza che il responsabile n.1 del cambiamento climatico, e dei suoi effetti è l'uomo. L'influenza umana sul sistema climatico è chiara. Ciò è evidente dalle concentrazioni crescenti di gas serra in atmosfera, dal forzante radiativo positivo, dal riscaldamento osservato, e dalla comprensione del sistema climatico.

Facciamo tutti parte di un sistema globale che ha bisogno di energia per attivarsi. La combustione con cui noi tutti quotidianamente abbiamo a che fare (i nostri motori sono a combustione interna, il maggior numero di fabbriche prevede la combustione di qualcosa o ancora, la maggior parte di noi utilizza la combustione di metano per scaldarsi), rilascia nell'atmosfera un enorme quantità di CO<sub>2</sub> o diossido di carbonio.

La Comunità Internazionale è riuscita ad assumersi, nel corso del tempo, la responsabilità delle cause, ma mai, o non ancora, delle sue vittime.

È incontestabile che l'influenza umana sia stata la causa dominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo.<sup>18</sup>

## **2.2 Dall'United Nations Conference on Environment and Development (1992) all'Accordo di Parigi (2015)**

A partire dagli anni '70 gli Stati hanno iniziato sempre con maggiore frequenza a trattare il problema climatico con maggiore interesse, iniziandone a comprendere l'urgenza. E solo dopo aver compreso l'inefficacia delle prime iniziative dichiarative, la vera svolta è avvenuta solo nel 1992, anno che ha finalmente smosso le coscienze internazionali nella tematica della crisi ambientale.

Nello stesso anno, dal 3 al 14 giugno, si svolse la prima *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) a Rio de Janeiro, in Brasile. Lo storico evento, ricordato anche con il nome di Summit della Terra o Eco92, ebbe l'adesione di ben 172 rappresentanze governative e di oltre 2.000 rappresentanti di Organizzazioni Non Governative (una delle più grandi Conferenze internazionali della storia per il numero di partecipanti).

Al termine della conferenza sono stati adottati dagli stati partecipanti 3 Dichiarazioni giuridicamente non vincolanti:

- L'Agenda 21
- La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo
- La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste

E due Convenzioni vincolanti:

- La Convenzione quadro delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (UNFCCC)
- La Convenzione sulla diversità biologica (CBD)

L'Agenda 21<sup>19</sup> consiste in un vero e proprio programma d'azione globale in materia di ambiente e sviluppo. Il documento è diviso in 4 sezioni secondo le tematiche che maggiormente vengono approfondite: 1) Dimensioni sociali ed economiche (povertà, sanità, ambiente...), 2) Conservazione e gestione delle risorse (atmosfera, acqua, rifiuti...), 3) Rafforzamento del ruolo dei gruppi più significativi (donne, bambini, Ong...), 4) Metodi di esecuzione.

Le finalità del documento sono espressamente citate nel preambolo: *“Agenda 21 addresses the pressing problems of today and also aims at preparing the world for the challenges of the next century. It reflects a*

---

<sup>18</sup> IPCC, climate change, 2013 <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5-wg1-spmitalian.pdf>

<sup>19</sup> Per consultare la versione integrale del documento Agenda 21: [https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res\\_agenda21\\_00.shtml](https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml)

*global consensus and political commitment at the highest level on development and environment cooperation.*”<sup>20</sup>

Nel testo stesso si esplica con chiarezza la necessità e l’importanza di intraprendere una concreta partnership globale, essenziale ai fini del raggiungimento di un futuro più sostenibile: *“This process marks the beginning of a new global partnership for sustainable development.*”<sup>21</sup>

La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo<sup>22</sup>, un testo di enorme portata, il quale enuncia 27 principi fondamentali aventi compito di guidare i paesi partecipanti a proteggere l’integrità del sistema ambientale e di sviluppo globale nel futuro. Primo fra tutti: *“Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.”*<sup>23</sup>

La Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, anche quest’ultima ha il compito di formulare una serie di principi finalizzati ad incoraggiare gli Stati a compiere sforzi significativi per un mondo più “verde”, e in particolare per salvaguardare il patrimonio forestale.

Per la prima volta, infatti, viene espresso in sede internazionale quello che è il considerevole ruolo delle foreste sia per l’ambiente che per l’economia globale. I principi riportati nella Dichiarazione sono non molto diversi da quelli che troviamo nei precedenti documenti, quali, tra i più importanti: il principio di valutazione di impatto o ancora la promozione di ricerca e sviluppo.

Nel testo non c’è alcuna presa di posizione contro la deforestazione.

Le due Convenzioni,

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (UNFCCC)<sup>24</sup>, è stata firmata da ben 153 Paesi, e l’Italia ha ratificato la Convenzione il 4 giugno 1996, con la legge n. 65 del 15/01/1994<sup>25</sup>. Si tratta di un Convenzione quadro, dunque ha come finalità quella di istaurare una forma stabile di accordo tra le parti, impegnate ad attuare politiche volte a ridurre l’emissione di CO<sub>2</sub> nell’atmosfera, tentando di contenere il cosiddetto “effetto serra”. L’obiettivo difatti è proprio quello di “raggiungere, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra

---

<sup>20</sup> Preambolo cit. Agenda 21

<sup>21</sup> Ibidem

<sup>22</sup> Per consultare il testo originale:

[https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf)

<sup>23</sup> Principio 1, Rio Declaration On Environment And Development

<sup>24</sup> Per consultare la versione integrale UNFCCC: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

<sup>25</sup> Per consultare la suddetta legge:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-29&atto.codiceRedazionale=094G0061&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-29&atto.codiceRedazionale=094G0061&elenco30giorni=false)

nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico” (Articolo 2 della Convenzione).

L'Accordo non pone limiti obbligatori per la produzione di gas serra nei confronti dei singoli Stati aderenti, ma semplicemente stimola ad un generico impegno verso la riduzione di emissione, oltre che esorta alla conoscenza reale della portata del fenomeno dei cambiamenti climatici, riportando la raccolta globale di dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, ed elaborando politiche internazionali per la riduzione dei degli stessi. In particolare, tra i principi centrali elencati nell'articolo 3, si evidenzia:

- “Le parti dovrebbero adottare misure precauzionali per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le cause del cambiamento climatico e mitigarne gli effetti negativi.”
- “Le parti dei paesi sviluppati dovrebbero assumere un ruolo guida nei confronti dei paesi in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico e ai suoi effetti negativi.”
- “Le politiche e le misure per proteggere il sistema climatico dai cambiamenti indotti dall'uomo dovrebbero essere adeguate alle condizioni specifiche di ciascuna Parte e dovrebbero essere integrate con i programmi di sviluppo nazionali.”


Se la Convenzione si limita ad incoraggiare gli Stati Parti a ridurre le emissioni di gas, con il Protocollo di Kyoto<sup>26</sup> (protocollo aggiuntivo della Convenzione) per la prima volta si vincolano giuridicamente gli Stati Parti a ridurre le emissioni dei gas serra, adottato a Kyoto l'11 dicembre 1997 in occasione della COP3<sup>27</sup> dell'UNFCC. Con l'adesione di più di 160 Stati, il suddetto Protocollo è entrato in vigore solo il 16 febbraio 2005, grazie alla ratifica da parte della Russia, avvenuta nel Novembre 2004 ed indispensabile per poter raggiungere la soglia di 55 nazioni che rispecchiassero almeno il 55% delle emissioni serra globali. Tra le maggiori nazioni che non ne fanno parte emergono gli Stati Uniti, i quali da soli producono circa il 24% dei gas serra mondiali. L'USA ha firmato il Protocollo di Kyoto nel 1998, ma mai ratificato, l'Italia invece, lo ha ratificato nel 2002, con la legge 120<sup>28</sup>, per mezzo della quale l'Italia si preparava a darne piena ed intera esecuzione.

---

<sup>26</sup> Per consultare la versione integrale: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>

<sup>27</sup> COP è l'acronimo di “Conference Of Parties”, ed è l'organo decisionale dell'UNFCC. Alla Conferenza, la quale si svolge in genere regolarmente ogni anno, possono partecipare tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite su Cambiamenti Climatici. La COP1, prima nella storia, ha avuto luogo a Berlino nel 1995, dopo i risvolti della negoziazione di Rio del 1992. Nel 1997, i Paesi firmatari erano 84, oggi se ne contano ben 197 (quasi la totalità). La COP 25 è stata la più recente, tenutasi nello scorso dicembre a Madrid, ha avuto esito piuttosto fallimentare (a seguito delle irruenti proteste).

<sup>28</sup> “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”, Legge 1° giugno 2002, n. 120: <https://www.camera.it/parlam/leggi/021201.htm>



Mappa mondiale del 2005: Paesi e adesione alla Convenzione di Kyoto

In verde: firmato e ratificato

In giallo: firmato, in attesa di ratifica

In rosso: firmato ma non ratificato

In grigio: nessuna posizione

---

<sup>29</sup> Fonte: [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Kyoto\\_Protocol\\_participation\\_map\\_2005.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Kyoto_Protocol_participation_map_2005.png)

Lo stesso Protocollo infatti, stabilisce i tempi e le modalità per realizzare gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ovvero la limitazione e riduzione di quei gas serra, che il Protocollo individua nel:

- Biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>)
- Metano (CH<sub>4</sub>)
- Protossido di azoto (N<sub>2</sub>O)
- Idrofluorocarburi (HFC)
- Perfluorocarburi (PFC)
- Esafluoro di zolfo (SF<sub>6</sub>)

Ai Paesi industrializzati (presenti nell'Allegato I), essendo individuati come i maggiori responsabili delle emissioni di gas climalteranti degli ultimi decenni, è stato attribuito l'obbligo di ridurre le emissioni di gas nocivi di almeno il 5% nel periodo che va dal 2008 al 2012, rispetto alle produzioni del 1990, procedendo però secondo il principio delle "responsabilità comuni ma differenziate". (Ad esempio, all'Unione Europea spettava una riduzione pari a -8%, al Giappone - 6% e agli USA -7%. Mentre ad alcuni Stati è concesso persino aumentare la propria produzione: Australia fino a + 8% o Islanda fino a + 10%).

I Paesi in via di sviluppo non sono sottoposti ad obblighi, ma bensì esclusivamente a regole più flessibili e non vincolanti.

All'interno del Protocollo vengono evidenziati alcuni strumenti per gli Stati Parti finalizzati a garantire e facilitare l'attuazione degli obblighi previsti dallo stesso, chiamati "meccanismi flessibili"<sup>30</sup>. Questi sono:

- *Clean Development Mechanism (CDM)*, permette una cooperazione diretta tra Stati industrializzati e Paesi in via di sviluppo. I primi possono agire in paesi terzi per mezzo di piani finalizzati a beneficiare nell'ambiente, nella riduzione di produzione di gas serra, e sviluppo economico-sociale nei Paesi terzi. Progetti di trasferimento di "tecnologie verdi", ad esempio.
- *Joint Implementation (JI)*, consiste nella formazione di gruppi tra Stati interessati cosicché questi ultimi possano accordarsi distribuzioni di obblighi che differiscono rispetto a quelle accordate dal Protocollo di Kyoto, purché venga raggiunto il risultato complessivo derivante dai singoli obblighi spettanti ai singoli Paesi Parti. Risulta essere quindi un meccanismo di attuazione congiunta di obblighi.
- *Emissions Trading (ET)*, si tratta di uno scambio di crediti di emissione tra Paesi. Le emissioni divengono un vero e proprio "bene" che può essere acquistato (ricorrendo ai cosiddetti crediti ET) da

---

<sup>30</sup> UFAFP, Meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, <https://www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/3763.pdf>

quei Stati che non sono stati in grado di rispettare i propri vincoli di riduzione di emissione di gas ad effetto serra.

Sono previste sanzioni nei confronti di tutti i Paesi firmatari che vengono meno alle regole e agli obiettivi del Protocollo.

Se il Protocollo di Kyoto risulta essere il primo importante e decisivo passo verso la salvaguardia dell'ambiente e dell'umanità, allo stesso tempo diversi sono i punti di criticità che lo riguardano. Primo fra tutti, ad esempio: la parzialità, e mancata esaustività dell'intero Protocollo, soprattutto riguardo le procedure, i finanziamenti e l'organizzazione degli stessi meccanismi flessibili.

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD)<sup>31</sup>, è stata Sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ed è entrata in vigore il 29 dicembre 1993. L'Italia invece ha ratificato la Convenzione il 14 febbraio 1994 con Legge n.124<sup>32</sup>.

Con il termine "biodiversità" si intende quelle grandi varietà e specie di microorganismi, animali e piante, terrestri o marine, e tutti gli ecosistemi presenti sulla Terra, i quali contribuiscono, se salvaguardati, a favorire un futuro più sostenibile.

L'atto, giuridicamente vincolante, pone come obiettivi primari: la conservazione del patrimonio genetico e la biodiversità, la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e l'uso sostenibile dei componenti della diversità biologica. Per raggiungere questi scopi, la Convenzione incoraggia gli Stati Parti alla cooperazione "in vista della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica" (articolo 5), ed enuncia una serie di misure, quali: l'immissione della tematica della tutela della biodiversità nei programmi e nelle politiche nazionali, recupero delle specie a rischio, o ancora, consapevolizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diversità biologica.

L'organo decisione della CBD è la *Conference Of Parties* (COP).

Sono stati adottati poi, dagli Stati Parti della suddetta Convenzione, uno nel 2000 e il secondo nel 2010, due Protocolli: Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica e Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

Il primo Protocollo si riferisce per lo più agli organismi geneticamente modificati che possono avere o provocare effetti indesiderati sull'ambiente e sull'umanità, lo scopo è infatti quello di regolarizzarne il trasporto e l'utilizzo sicuro.

Il Protocollo di Nagoya, è un Protocollo Aggiuntivo al precedente. Attua uno degli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica ("accesso e condivisione dei benefici").

---

<sup>31</sup> Per consultare la versione originale: <https://www.cbd.int/convention/text/>

<sup>32</sup> Legge n.124: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-14:124>

Durante la riunione a Nagoya, in Giappone, gli Stati hanno adottato un “piano strategico post-2010”, il quale individua i 20 obiettivi da raggiungere nel decennio successivo, i cosiddetti “obiettivi di Achi”<sup>33</sup>.

Nel corso degli anni successivi, scarsi sono stati effettivamente gli obiettivi raggiunti dalla Comunità Internazionale nell’ambito di riduzione di gas effetto serra.

Uno dei più rilevanti traguardi, è stata la realizzazione, nel 2014, del *Green Climate Fund* (GCF), previsto già dall’UNFCCC nel 2010. Consiste in un fondo globale, che vede l’impegno di 43 Paesi per un importo complessivo di 10,3 miliardi di dollari, ha come obiettivo principale quello di tutelare il cambiamento climatico investendo in misure di adattamento, e rivolgendo particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, sostenendoli economicamente in progetti nazionali. È governata da un Consiglio di 24 Stati membri, e la Svizzera ha avuto un ruolo rilevante nella sua fondazione.


L’Accordo di Parigi è stato un altro significativo risultato raggiunto recentemente. Il documento, giuridicamente vincolante, è stato adottato il 12 dicembre del 2015 nel corso della COP21, in occasione della undicesima sessione di riunione, con la partecipazione di 195 Paesi. L’Accordo è entrato in vigore il 4 novembre del 2016, dopo aver raggiunto il quorum dei 55 Stati che generassero almeno il 55% delle emissioni mondiali. L’Italia ha ratificato l’Accordo con la legge n. 204 del 4 novembre 2016<sup>34</sup>, ed anche la Cina e gli Stati Uniti<sup>35</sup> hanno formalmente ratificato l’Accordo di Parigi il 3 settembre 2016.

---

<sup>33</sup> I 20 obiettivi di Achi enunciati: <https://www.cbd.int/sp/targets/>

<sup>34</sup> legge n. 204 del 4 novembre 2016: <http://www.accordodiparigi.it/leggeratificazioneeseecuzioneaccordodiparigi.htm>

<sup>35</sup> Lo scorso novembre il Presidente statunitense Donald Trump ha espresso ufficialmente la sua intenzione di uscire dall’Accordo. Lui stesso ha dichiarato in sede pubblica: “*The Paris accord will undermine (the U.S.) economy,*” e “*puts (the U.S.) at a permanent disadvantage.*” L’Accordo prevede che la notifica di uscita, dalla parte dello Stato interessato, non possa avvenire prima dei 3 anni trascorsi dalla ratifica (4 novembre 2016 nel caso statunitense), e l’uscita sarebbe prevista al termine dei 12 mesi dalla notifica, quindi il 4 novembre 2020. Finché l’uscita dall’Accordo non sarà ufficiale gli Stati Uniti saranno costretti a garantire i loro obblighi.



36

Mappa mondiale dell'adesione dei Paesi ai Patti di Parigi<sup>37</sup>

In viola: i Paesi che hanno ratificato il trattato

In blu: i Paesi coperti dalla ratifica dell'UE

In giallo: i Paesi firmatari

---

<sup>36</sup> Fonte: [https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo\\_di\\_Parigi\\_\(2015\)#/media/File:ParisAgreement.svg](https://it.wikipedia.org/wiki/Accordo_di_Parigi_(2015)#/media/File:ParisAgreement.svg)

<sup>37</sup> Paris Agreement, 2016

Per la prima volta ci troviamo dinnanzi ad un atto è universale, vincola infatti tutti i Paesi alla diminuzione di emissione dei gas serra. Viene meno così la distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, andando incontro ad un sostegno reciproco. Nello specifico, l'Accordo conclusosi a Parigi, obbliga gli Stati a conservare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, e li esorta a raggiungere un aumento massimo pari a 1,5°C.

Inoltre, ulteriore obbligo prevede che gli stati si impegnino a esporre ed esibire Contributi Nazionali di Mitigazione (*Nationally Determined Contribution*, NDC), ovvero devono perseguire misure domestiche per la riduzione di emissioni, e comunicare ogni 5 anni contributi nazionali di mitigazione.

L'Accordo poi, prevede che ai Paesi sviluppati spetta il supporto finanziario, mentre agli altri Paesi (PVS) vi è piena apertura ad un supporto volontario.

L'obiettivo di breve periodo, delineato nel quinquennio che va dal 2000 al 2025, è stato quello di mobilitare 100 miliardi di dollari di fondi finanziari privati e pubblici ogni anno.

L'articolo 15 dell'Accordo prevede l'immissione di un "Comitato di facilitazione e controllo", il quale compito sarà quello di controllare e assistere i singoli Stati.

Dal 2 al 14 dicembre 2018 si è svolta la COP24 a Katowice, in Polonia, il cui fine ultimo è stato proprio quello di adottare un regolamento di procedura per l'attuazione dell'Accordo di Parigi, finalizzato a facilitare il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi. Il cosiddetto "*Rulebook*" è stato difatti adottato a presso questa sede, volto ad assicurare la corretta esecuzione dell'Accordo.

Il più recente incontro internazionale sul cambiamento climatico è avvenuto lo scorso 2 dicembre a Madrid (COP25), a cui hanno partecipato più di 190 Paesi. Considerevoli erano le aspettative al riguardo, poiché La COP25 è stata la Conferenza che ha preceduto il 2020, anno decisivo per l'attuazione dei piani previsti dall'Accordo di Parigi.

*"All'interno delle sale della Cop25 i Paesi sembrano aver dimenticato l'urgenza della crisi climatica poiché non sono riusciti a prendere le misure necessarie per sollevare l'ambizione di una maggiore azione per il clima. La crisi climatica è una crisi dei diritti umani."* ha così descritto Erika Lennon, procuratore del Center for International Environmental Law (Ciel)<sup>38</sup>, l'esito piuttosto disastroso della Conferenza.

---

<sup>38</sup> Un team di avvocati, esperti politici e personale di supporto finalizzato a fornire consulenza legale e ricerca politica in tre maxi aree: Clima ed energia, Salute ambientale, e persone, territorio e risorse.

Tutte le questioni più stringenti, come le concrete modalità di attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo (uno degli articoli pilastro del documento), sono state rimandate alla Conference Of Parties 26 che si terrà in Scozia, a Glasgow nel 2021. Cruciale saranno gli esiti della prossima Conferenza per determinare il futuro degli Accordi di Parigi, atto a cui l'intera Comunità Internazionale ha riposto speranza e ottimismo per un futuro a meno emissioni, e più interessato alla salvaguardia dei diritti umani.

### 2.3 Normative nazionali di protezione

Nonostante i tentativi a livello internazionali volti a salvaguardare l'ambiente e il cambiamento climatico siano numerosi, e abbiano cadenza annuale, diversamente, ancora in sedi internazionali, accade per l'introduzione di una manovra volta a concedere protezione adeguata ai migranti che abbandonano il proprio habitat per ragioni ambientali.

Anche a livello strettamente regionale, come quello Europeo, è completamente assente una disposizione che prevede qualsiasi forma di protezione per questa categoria di persone.

A seguire, i Paesi che hanno adottato misure maggiormente incisive in materia di "protezione per i disastri ambientali".

L'Italia ha introdotto il 4 ottobre del 2018 il "permesso di soggiorno per calamità naturali" per mezzo del DL n. 113, meglio conosciuto come "decreto sicurezza" o "decreto Salvini"<sup>39</sup>.

Con il D.Lgs. n. 113/2018, viene abrogato l'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998<sup>40</sup> e modificato l'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008<sup>41</sup>, venendo così meno, nel nostro ordinamento, "la protezione umanitaria", ovvero quella forma di protezione complementare a quelle previste dalla Comunità Internazionale. La protezione umanitaria infatti, poteva essere concessa qualora non fossero esistiti i requisiti necessari volti a conferire il riconoscimento dello status di rifugiato, dunque se la persona non poteva dimostrare di subire una persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, e qualora non fosse applicabile neppure la protezione sussidiaria (altro strumento di protezione internazionale). La forma di

---

<sup>39</sup> Testo del decreto: [https://files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/attach/2018/10/decreto-sicurezza\\_9026.pdf](https://files.rassegna.it/userdata/sites/rassegnait/attach/2018/10/decreto-sicurezza_9026.pdf)

<sup>40</sup> Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286: <https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98286dl.htm>

Art. 5 comma 6:

- *"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano."*

<sup>41</sup> Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25: <https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/08025dl.htm>

Art. 32 comma 3:

- *"Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."*

protezione, (introdotta dapprima dalla cosiddetta legge Turco- Napolitano<sup>42</sup>, poi trasferita nel TU immigrazione) prevista dal nostro ordinamento interno attuando l'art 10, 3° comma della Costituzione<sup>43</sup>, ampliava la garanzia di tutela nel nostro Paese, a chiunque per “*seri motivi umanitari*” o “*derivanti da obblighi costituzionali*” o “*da obblighi internazionali*” la richiedesse. Il permesso rilasciato per motivi di protezione umanitaria aveva durata biennale, consentiva la possibilità di svolgere attività lavorative ed era convertibile in “permesso per motivi di lavoro”.

Il Decreto Salvini, nel 2018, ha profondamente mutato il nostro ordinamento interno in materia, abrogando definitivamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Vengono introdotti allora, tre nuove tipologie di permesso:

- Permesso per cure mediche<sup>44</sup>
- Permesso per calamità
- Permesso per atti di particolare valore civile<sup>45</sup>

Il primo, ha durata variabile (tempo attestato nel certificato sanitario) ma mai superiore ad un anno, rinnovabile.

“Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” ha durata biennale e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

---

<sup>42</sup> legge n. 40/98

<sup>43</sup> Articolo 10, Cost.:

- *L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.*

- *La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.*

- *Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

<sup>44</sup> D.L. n. 113/2018 convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132

lettera d) bis:

*stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”.*

<sup>45</sup> Art. 42-bis: Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

*“Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.”*

Quanto alla tipologia di permesso relativa alle calamità naturali, l'articolo attinente cita:

“Art. 20-bis

(Permesso di soggiorno per calamità)<sup>46</sup>

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”

Quest'ultimo ha una durata limitata di 6 mesi, ha valenza solo in Italia, ed è rinnovabile una sola volta. Viene da sé che il punto di criticità maggiore, riguardo la protezione per calamità naturali, risulta essere indubbiamente il fattore tempo. Assai stringente per chi è costretto ad abbandonare il proprio habitat, improvvisamente o non, con la mancata consapevolezza di poter farvi ritorno. Altra vulnerabilità di cui si compone il Decreto Salvini è senza dubbio l'indeterminatezza. Non è chiaro, difatti, quali siano i criteri di valutazione di: “una situazione di contingente ed eccezionale calamità”. Il testo dunque lascia ampia discrezionalità, e quasi libera interpretazione a riguardo.

Gli Stati Uniti, dal 1990 (a seguito dell'*Immigration Act*<sup>47</sup>, “IMMACT”), hanno previsto il *Temporary Protected Status* (TPS) nei riguardi di cittadini, o persone prive di nazionalità stabilizzate in alcuni Paesi designati<sup>48</sup>, quali: Haiti, El Salvador, Siria, Nepal, Honduras, Yemen, Somalia, Sudan, Nicaragua e Sud Sudan.

Questo status è una forma di soccorso umanitario temporaneo, che fornisce protezione a circa 300.000 cittadini stranieri.

---

<sup>46</sup> D.L. 4 ottobre 2018 n 113, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018 n. 132. (in G.U. 03/12/2018, n. 281).

<sup>47</sup> Firmato nel 1990 da George HW Bush, è stato un atto finalizzato ad aumentare il numero dei migranti presenti nel Paese attraverso la creazione di visti per famiglia e per l'occupazione.

<sup>48</sup> Il compito di designare gli Stati spetta al Segretario per la sicurezza interna, previa consultazione delle agenzie governative.

<i>Nazione</i>	<i>Numero stimato</i> <sup>49</sup>
<i>El Salvador</i>	195 000
<i>Honduras</i>	57 000
<i>Haiti</i>	46 000
<i>Nepal</i>	8 950
<i>Siria</i>	5 800
<i>Nicaragua</i>	2 550
<i>Yemen</i>	1 250
<i>Sudan</i>	1 040
<i>Somalia</i>	500
<i>Sudan del Sud</i>	70

Affinché un Paese venga designato per ottenere il TPS bisogna che al suo interno sussistano le seguenti condizioni:

- Conflitto armato, il quale rappresenta una minaccia interna alla sicurezza del cittadino.
- Un disastro ambientale, sia ad insorgenza lenta che improvvisa, che rende temporaneamente impossibile il ritorno della persona nel proprio habitat.
- Altre condizioni straordinarie e temporanee, le quali rendono impossibile il rimpatrio del cittadino.

Il Segretario per la sicurezza interna può estendere e prorogare la durata del TPS solo dopo aver analizzato le condizioni del Paese di provenienza. La proroga può essere estesa a 6, 12 o 18 mesi in caso di necessità, e quest'ultima deve essere effettuata 60 giorni prima della scadenza precedente. In assenza della proroga o

<sup>49</sup> Fonte: National Immigration Forum

risoluzione da parte del Segretario per la sicurezza, la proroga di 6 mesi è automatica. Non è stato volontariamente definito il termine “*Temporary*”, tant’è che un Paese non possiede un limite di tempo per essere designato al TPS.

L’amministrazione di Donald Trump, interpretando in maniera decisamente più ristretta la legge che regola il TPS, ha intimato di sospendere il TPS per le persone provenienti da El Salvador, Haiti, Sudan e Nicaragua.

Ai cittadini di Haiti è stato previsto il TPS a partire dal 21 gennaio 2010, a seguito del terremoto magnitudo 7.0 che ha impedito agli haitiani di tornare nel proprio Paese, al sicuro. Più volte prorogata, l’annuncio di sospensione della protezione è stata pubblicata formalmente il 18 gennaio 2018 da parte del Segretario per la sicurezza interna perché le condizioni straordinarie e temporanee, a fronte del terremoto avvenuto nel 2010, che impedivano ai cittadini haitiani il ritorno in sicurezza, non sono più soddisfatte.

Il Sudan è stato designato come Paese TPS nel 1997 a causa di un conflitto armato interno. La designazione è stata prorogata per 15 volte, poi nell’11 ottobre 2017, è stata proposta la sospensione, poiché le condizioni interne del Paese non rappresentavano più una minaccia per il rimpatrio dei cittadini.

Il Nicaragua ha ottenuto il TPS nel 1999, causa: l’uragano Mitch. Il 15 dicembre 2017 è stato pubblicamente annunciato dal Segretario per la sicurezza interna che la designazione sarebbe terminata a partire dal 9 gennaio 2019 poiché le condizioni provocate dal disastro ambientale improvviso (uragano Mitch) non risultano essere più una minaccia alla vita, per un ritorno sicuro dei cittadini.

I cittadini di El Salvador sono rientrati nel TPS nel 2001, a seguito di una serie di terremoti che ha compromesso il rimpatrio dei cittadini in sicurezza. La cessazione della designazione di El Salvador, è stata annunciata il 18 gennaio 2018, poiché, secondo il Segretario per la sicurezza interna, le condizioni sicure per la vita sono state restaurate.

Il 3 ottobre 2018, tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, a seguito dei due noti casi: caso Ramos v. Nielsen<sup>50</sup> e caso Bhattarai v. Nielsen<sup>51</sup>, ha impedito, (nonostante

---

<sup>50</sup> Caso in cui i querelanti (un gruppo di bambini cittadini statunitensi, i loro genitori non cittadini e altri adulti non cittadini), hanno intentato questa azione legale collettiva contro il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS), sostenendo che l’amministrazione di Trump e la sua lettura restrittiva nel regolare le condizioni del TPS avrebbe avuto ricadute su più di 200.000 persone, con il rischio di lavorare e avere una vita sicura negli USA. La Corte ha ritenuto che il DHS non avesse fornito alcuna giustificazione per la sua nuova regola e che, semmai, la regola è stata implementata per dare voce ad un’impronta razziale. Il caso è in corso, e la vita di oltre 200.000 persone si trova ancora nel limbo.

united states district court northern district of California, Ramos v. Nielsen, order granting plaintiffs’ motion for preliminary injunction: <https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/injunctions/ramos-v-nielsen-order-granting-preliminary-injunction-case-18-cv-01554-emc.pdf>

<sup>51</sup> Il caso coinvolge un gruppo di persone titolari del TPS, hanno intentato una causa collettiva cercando di fermare la sospensione illegale del TPS per oltre 100.000 di persone, provenienti da Honduras e Nepal, e hanno provato ad impedire la separazione di

ancora si attenda la decisione della Corte d'appello per il primo caso), all'amministrazione Trump, di porre fine al TPS per Sudan, Nicaragua, Haiti, El Salvador, Honduras e Nepal.

Ad oggi, i Paesi designati per il TPS, e annessa scadenza, sono:

<i>Nazione</i>	<i>Scadenza PTS<sup>52</sup></i>
<i>El Salvador</i>	4 gennaio 2021
<i>Haiti</i>	4 gennaio 2021
<i>Honduras</i>	4 gennaio 2021
<i>Nepal</i>	4 gennaio 2021
<i>Nicaragua</i>	4 gennaio 2021
<i>Somalia</i>	17 settembre 2021
<i>Sud Sudan</i>	2 novembre 2020
<i>Sudan</i>	4 gennaio 2021
<i>Siria</i>	31 marzo 2021
<i>Yemen</i>	3 settembre 2021

La Nuova Zelanda è considerata pioniera per la salvaguardia di migranti ambientali. Ha sviluppato, recentemente, su iniziativa di James Shaw, leader del “partito dei Verdi”, la possibilità di introdurre visti umanitari per le vittime dei disastri ambientali, soprattutto per le popolazioni più a rischio, a causa dell’innalzamento del livello del mare, nell’area dell’oceano Pacifico.

La proposta e l’interesse del leader, è stata mossa, in particolare, alla luce del caso Ioane Teitiota<sup>53</sup>. L’uomo, originario di Tarawa, una delle isole Kiribati (isole basse rispetto al livello del mare, sovraffollate e vulnerabili all’innalzamento del mare), ha chiesto protezione presso la Nuova Zelanda nel 2014. La Nuova Zelanda ha respinto la richiesta dell’uomo ed è stato rimpatriato. Il Tribunale, dopo l’esaminazione del caso,

---

migliaia di figli con cittadinanza statunitense dai genitori titolari di TPS. Mentre il ricorso è pendente a Ramos, il DHS non può terminare il TPS per i beneficiari con le designazioni per Honduras o Nepal.

<sup>52</sup> Fonte: American Immigration Council, Temporary Protected Status: An Overview, 2 feb 2020.

<sup>53</sup>Pareri dell’*Human Rights Committee*:

[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f2728%2f2016&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f127%2fD%2f2728%2f2016&Lang=en)

ha infatti ritenuto che Teitiota non corresse oggettivamente il rischio di essere perseguitato, allo stesso tempo, non erano presenti prove che certificassero l'impossibilità di avere accesso all'acqua potabile o che le condizioni stesse ambientali fossero così pericolose da mettere a repentaglio la sua vita. Ciò ha reso inattuabile lo status di rifugiato come definito dalla Convenzione sui rifugiati. Teitiota ha presentato allora la denuncia al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, il quale nel 2019 ha espresso il suo giudizio sul caso, appoggiando la posizione neozelandese sulla base del fatto che le isole Kiribati non comportano un rischio alla vita imminente per la popolazione, e dunque non era stata compiuta nessuna violazione al principio di *non-refoulement*.<sup>54</sup>

Ioane Teitiota è stato il primo uomo a richiedere asilo per questioni prettamente ambientali. Rivoluzionaria sarebbe, per la Nuova Zelanda, l'introduzione di una protezione umanitaria volta principalmente a salvaguardare il migrante ambientale, e soprattutto fungerebbe da vero e proprio "modello" dinnanzi al resto degli Stati.

Anche la Svezia e la Finlandia in passato hanno affrontato la tematica dei migranti ambientali nei propri ordinamenti giuridici interni.

La Finlandia, ha introdotto, nel 2004, nel proprio regolamento il "*The Finnish Aliens Act*".<sup>55</sup> Con questa legge, la Finlandia si è interessata ad estendere la protezione, a coloro che, oltre a non rientrare nel riconoscimento dello "status di rifugiato"<sup>56</sup>, non soddisfano neppure i requisiti per ottenere la "protezione sussidiaria"<sup>57</sup>. Poiché, in quest'ultima, la definizione di "danno grave"<sup>58</sup> è stata formulata in senso assai stretto, lasciando poco spazio ad altre, e più vaste, interpretazioni.

Perciò, nel 2004, la Finlandia ha introdotto una "protezione umanitaria" per coloro i quali non posso tornare nel proprio Paese di origine a seguito di una catastrofe ambientale o di una situazione che non garantisce sicurezza, quest'ultima può derivare da un conflitto armato o ad una situazione instabile relativa ai diritti umani. Si tratta di un permesso di soggiorno continuativo, prorogabile, ed esteso all'intero nucleo familiare. Sebbene questa tipologia di protezione, quando in vigore, sia stata di rado utilizzata, dimostra l'abilità dell'ordinamento interno finlandese a creare politiche di immigrazioni e asilo mirate per coloro i quali fuggono da condizioni climatiche/ambientali degradanti.

La Svezia, sulla scia del modello finlandese, nel 2005, ha inserito l'"*Swedish Aliens Act*"<sup>59</sup> nel proprio

---

<sup>54</sup> L'art. 33(1) della Convenzione di Ginevra del 1951: "Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche".

<sup>55</sup> The Aliens Act, 301/2004: <https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2004/en20040301.pdf>

<sup>56</sup> Convenzione di Ginevra 1951 A: "Se risiedono al di fuori del loro paese di origine o paese di residenza permanente a causa di un fondato timore di essere perseguitati per motivi di origine etnica, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica e se loro, a causa di questa paura, non vogliono avvalersi della protezione di quel paese".

<sup>57</sup> Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/01/04/007G0259/sg>

<sup>58</sup> Sono riconosciuti, come danno grave: "esecuzione o condanna alla pena di morte, la tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, la minaccia grave alla vita o alla persona civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

<sup>59</sup> Aliens Act (2005:716): [https://www.government.se/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005\\_716.pdf](https://www.government.se/contentassets/784b3d7be3a54a0185f284bbb2683055/aliens-act-2005_716.pdf)

ordinamento giuridico interno. (Sebbene prima del 2014, i migranti ambientali fossero tutelati dalla protezione sussidiaria, e nel 2014 la legge è stata modificata, inserendo una categoria denominata: “altre esigenze di protezione”).

Questo prevede, al suo interno, una protezione cosiddetta “alternativa”, tesa a tutelare le persone che non possono far ritorno nel proprio territorio per motivi prettamente ambientali.

Ma, mentre il *Finnish Aliens Act*, non incontrava alcun tipo di contenimento o limitazione, quello svedese, si imbatteva contro due grosse problematiche: *in primis*, il fatto che la protezione copriva solo i migranti ambientali coinvolti nei *sudden-onset disasters*, *in secundis*, il fatto che il migrante poteva appellarsi alla protezione solo se dimostrava di essere effettivamente impossibilitato a spostarsi all'interno dei confini del Paese di origine.

Lo scorso 2016, i due Paesi, a fronte dello sproporzionato numero di richieste di asilo a cui l'Europa intera è stata soggetta (soprattutto nel periodo post-2014), hanno revocato le due disposizioni.

Il governo finlandese ha definitivamente abrogato le disposizioni in materia della protezione umanitaria.

L'abrogazione ha avuto effetto diretto, sia sulle richieste in sospeso, che su quelle già concesse.

Tuttavia, la Finlandia ha mantenuto in vigore “la protezione temporanea”, ai sensi della sezione 109 della legge, la seguente tutela:

*“Aliens who need international protection and who cannot return safely to their home country or country of permanent residence, because there has been a massive displacement of people in the country or its neighbouring areas as a result of an armed conflict, some other violent situation or an environmental disaster. Providing temporary protection requires that the need for protection may be considered to be of short duration. Temporary protection lasts for a maximum of three years in total.”*

La Svezia, invece, ha temporaneamente sospeso la “protezione alternativa”. Concedendo semplici permessi di soggiorno temporanei a per coloro i quali rientrano nella categoria di “rifugiato”, mentre diversamente accade per i migranti ambientali, ai quali non è più previsto il diritto di godere del permesso di soggiorno.

## **2.4 Vuoto normativo: lo status giuridico dei migranti ambientali**

Ciò che maggiormente si evince, alla luce, *in primis*, dalla mancanza di una definizione condivisa alla quasi totale assenza di interesse da parte della nazione in materia, è che numerose sono le lacune a livello internazionale, regionale e statale che interessano il migrante ambientale.

Sembra ancora tortuoso il percorso che condurrebbe alla realizzazione di uno Statuto *ad hoc* per la “*displaced person*”, condiviso ed adottato dall’intera Comunità Internazionale. Molti sono gli studiosi a favore di questa dottrina, quali “*ritengano indispensabile riconoscere a livello internazionale lo status di rifugiato ambientale e creare una disciplina di tutela*”. (Quagliarotti)<sup>60</sup>

Già nel 2008, nell’Università di Limoges, alcuni studiosi si sono confrontati sulla necessità, e sulla possibilità di adottare una Convenzione *ad hoc*, avviando la creazione di una bozza<sup>61</sup>. L’esito è stato fallimentare.

Quello che ancora fa osservare con profondo scetticismo questa potenziale possibilità sono le tempistiche, assai lunghe, che i meccanismi presuppongono nell’applicazione di una eventuale e futura Convenzione sui migranti ambientali di applicabilità *erga omnes* (poiché, altrimenti, si andrebbe incontro a profonde disparità tra Stati e nei confronti dei migranti stessi, e dunque conseguentemente, ad un’inefficienza dello stesso Statuto). Tempistiche nettamente in contrasto con l’avanzamento irrefrenabile del fenomeno, che continua a coinvolgere sempre più popolazioni, e zone a rischio.

Comunque, gli aspetti maggiormente stringenti che una futura Convenzione dovrebbe risolvere sarebbero:

- Prima di tutto, indispensabile è l’adozione di una definizione per coloro che migrano a causa di calamità naturali, definitiva e globalmente riconosciuta, cosicché venga finalmente creata una nuova categoria di persone, avente base più ampia possibile per includere il maggior numero di vittime.
- Nella definizione, essenziale sarà aggiungervi la distinzione tra il migrante temporaneo e il migrante permanente. Dunque, ove possibile, prevedere e applicare norme di ricollocamento efficaci, che consentano al migrante di poter tornare nel proprio habitat al cessare delle cause che lo hanno spinto ad abbandonarlo.
- Introdurre un organo che abbia come competenza principale quella di aggiornare e restare al passo con la situazione ambientale degli Stati, soprattutto quelli più a rischio.
- Rispettare una logica collettiva, che garantisca diritti uguali alla categoria.
- Garantire una protezione rinnovabile, sicura e riconosciuta.

Il tentativo di trovare una soluzione plausibile per i migranti ambientali, è stato avanzato dal *Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights*<sup>62</sup> il quale ha suggerito una lettura più ampia dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951. Ma piuttosto difficoltosa, e faticosamente percorribile sarebbe questa strada, proprio perché i trattati internazionali nascono con l’obiettivo finale di risolvere un problema o una

---

<sup>60</sup> Désirée Quagliarotti è ricercatrice presso l’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche

<sup>61</sup> [https://www.researchgate.net/publication/30437020\\_Reflexions\\_prospectives\\_sur\\_une\\_protection\\_juridique\\_des\\_refugies\\_ecologiques](https://www.researchgate.net/publication/30437020_Reflexions_prospectives_sur_une_protection_juridique_des_refugies_ecologiques)

<sup>62</sup> Istituto di ricerca con sede a Vienna, in Austria, e prende il nome dello studioso Ludwig Boltzmann Gesellschaft, specializzato in diritti umani.

questione mirata: la Convenzione di Ginevra del 1951 nasce con il fine di tutelare migliaia di persone costrette a migrare perché perseguitate all'indomani della seconda guerra mondiale.

Questa strada sarebbe allora percorribile con l'introduzione di un Protocollo Aggiuntivo, che consenta però, necessariamente, una valutazione collettiva<sup>63</sup> (e non individuale) del caso.

Anche qui, la faccenda risulta essere abbastanza complessa<sup>64</sup>. Difatti, chi ne sostiene la plausibilità, di questa alternativa, afferma che gli Stati abbiano già i mezzi e gli strumenti per poter indagare sulle condizioni dei Paesi di origine. D'altro canto, chi si oppone a questa possibilità, ne rimarca il problema quantitativo, cioè adottare un protocollo aggiuntivo della suddetta Convenzione, vale a dire, estendere permessi e protezione a intere popolazioni costrette ad abbandonare i propri luoghi nati, quindi ad un numero di rifugiati immensamente maggiore.

Ma ciò che davvero non consente di risolvere la questione degli *environmental displaced* è l'inerzia nel realizzare una forma di protezione *ad hoc* (a partire dall'adozione di una definizione), per questa categoria di persone, purtroppo destinata ad aumentare in un futuro non così lontano.

---

<sup>63</sup> I disastri ambientali provocano spostamenti di massa, a volte costringono addirittura intere popolazioni alla migrazione. La Convenzione di Ginevra del 1951 impone però una valutazione individuale del caso.

<sup>64</sup> Bierman F., Boas I., "Preparing for a warmer world. Towards a global governance system to protect climate refugees." *Global Environmental Politics*, pp. 60-90.

# CAPITOLO III

## DISASTRI AMBIENTALI, PANDEMIA CORONAVIRUS E

### MIGRAZIONI

#### 3.1 Cambiamenti climatici e Coronavirus: correlazione diretta

Il Coronavirus è una malattia infettiva che ha, negli ultimi mesi, con intensità differente, coinvolto e sconvolto tutti i Paesi del mondo. Il Covid-19 ha avuto origine a Wuhan, in Cina, lo scorso 8 dicembre. Già nel 2007 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)<sup>65</sup> nel *“The world health report”*<sup>66</sup> considerava la possibilità di un futuro sviluppo di epidemie globali con l'aggravarsi del cambiamento climatico. In effetti, l'evoluzione della pandemia non è avvenuta in maniera completamente improvvisa e inspiegabile. L'uomo, con le sue attività, e le conseguenti eccessive emissioni di gas serra, ha profondamente alterato gli equilibri ecologici.

Le statistiche dimostrano come le malattie che colpiscono l'apparato respiratorio, siano maggiormente sviluppate nelle aree dove la presenza di polveri sottili (idrocarburi, ammonio, solfati, nitrati, carbonio, rame...) sia più alta e intensa.

In Italia, lungo la Pianura Padana, ad esempio, avendo *“una conformazione che non permette agli inquinanti atmosferici di disperdersi, come invece accade in altre aree d'Italia”*<sup>67</sup>, avviene che dinnanzi alla minaccia COVID-19 emiliani e lombardi “partirebbero svantaggiati” dopo aver inalato per lungo tempo, nei polmoni, aria inquinata.

Uno studio dell'*Harvard University*<sup>68</sup>, dimostra che:

---

<sup>65</sup> La quale il 30 gennaio 2020 ha dichiarato ufficialmente il COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento Sanitario Internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). L'11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato pandemia globale.

<sup>66</sup> The World Health Report 2007. A safer future: Global public health Security in the 21st century.  
[https://www.who.int/whr/2007/whr07\\_en.pdf?ua=1](https://www.who.int/whr/2007/whr07_en.pdf?ua=1)

<sup>67</sup> Come ha affermato Guido Lanzani di Arpa Lombardia.

<sup>68</sup> “A small increase in long-term exposure to PM2.5 leads to a large increase in the COVID-19 death rate. Despite inherent limitations of the ecological study design, our results underscore the importance of continuing to enforce existing air pollution regulations to protect human health both during and after the COVID-19 crisis. The data and code are publicly available so our analyses can be updated routinely.” <https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm>

*“un piccolo aumento dell’esposizione a lungo termine alle polveri sottili porta a un grande aumento del tasso di mortalità da Covid-19”.*

Una delle cause più influenti che gli scienziati associano al COVID-19 è sicuramente la perdita degli habitat, e la distruzione della biodiversità.

In particolar modo, la perdita degli ecosistemi naturali (l’unità ecologica formata dagli organismi viventi, che interagiscono tra loro e con l’ambiente), i quali sono essenziali per contribuire al benessere di tutte le specie, avvenuta a causa del cambiamento climatico, ha avuto un impatto diretto con la diffusione di malattie infettive.

Nella pubblicazione del WWF: “Pandemie, L’effetto Boomerang Della Distruzione Degli Ecosistemi”, viene riportato:

*“Numerose ricerche indicano come in una foresta naturale, ricca di biodiversità, i virus responsabili di numerose malattie che riguardano l’uomo vivano in equilibrio con l’ambiente e con le diverse specie presenti, mentre in territori deforestati, degradati o frammentati, questi stessi organismi hanno più occasioni di diffondersi generando epidemie”.*<sup>69</sup>

La deforestazione esporrebbe, in effetti, la specie umana a contatto con nuove forme batteriche e microbi. (Ad esempio, nelle foreste incontaminate dell’Africa Occidentale risiedono alcune specie portatrici del virus “Ebola”).

La diffusione di virus, in altre parole, non sarebbe altro che la risonante risposta da parte della natura dinnanzi alla pressione e all’invasività umana.

Anche la rapida crescita della popolazione umana, consiste in una grave minaccia per il pianeta. Questa, infatti, è strettamente correlata alle emissioni di CO<sub>2</sub>, l’aumento demografico incide direttamente sulla quantità di elementi inquinanti presenti nel terreno, nell’atmosfera e nell’acqua. Inoltre, un altro fattore da non sottovalutare è che la sovrappopolazione deve essere associata con la rapidità degli spostamenti delle persone (inevitabili in un mondo globalizzato), e conseguentemente con la rapidità e con la diffusione incontrollata dei contagi.

Sembrerebbe dunque che la distruzione della natura sia la crisi alla base dell’emergenza sanitaria Coronavirus, e che i due fenomeni siano connessi da una relazione diretta di causa-effetto.

### **3.2 Il Covid-19 e l’impatto sulle migrazioni**

---

<sup>69</sup>Report, WWF, “Pandemie, L’effetto Boomerang Della Distruzione Degli Ecosistemi”, marzo 2020: [https://wwf.it/assets/panda.org/downloads/pandemie\\_e\\_distruzione\\_degli\\_ecosistemi.pdf](https://wwf.it/assets/panda.org/downloads/pandemie_e_distruzione_degli_ecosistemi.pdf)

EASO, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, negli ultimi trend registrati, ha osservato l'impatto della pandemia sul numero di richieste di asilo nell'Europa "allargata" (comprendendo anche la Svizzera e la Norvegia).<sup>70</sup>

Nei primi due mesi del 2020, dunque prima dello scoppio della pandemia Covid-19, si è riscontrato un aumento (+ 14%) delle richieste di asilo nei paesi UE+, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Trend bruscamente arrestato nel mese di marzo: tant'è che sono state registrate, in questo mese, 34.737 domande d'asilo, accertando un calo del 43% rispetto a febbraio dello stesso anno.

In generale, dall'inizio dell'anno fino a giugno 2020, le richieste di asilo presentate in UE+ sono pari a 212.100, numero inferiore del ben 37% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'iniziativa politica più incisiva, adottata dalla maggior parte degli Stati durante la diffusione della pandemia, è stata quella di dichiarare lo "stato di emergenza"<sup>71</sup>. Questa scelta ha comportato importanti restrizioni sulla mobilità dei cittadini sia all'interno del proprio territorio, che riguardo l'attraversamento dei propri confini esterni e molti confini interni dell'UE. L'epidemia ha infatti sospeso uno dei pilastri, e dei successi più consistenti raggiunti dalla Comunità Europea: l'area Schengen<sup>72</sup>. Profondi sono stati gli effetti in materia soprattutto economica e sociale.

Il 16 marzo 2020, la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida sulla gestione dei confini interni/esterni e sulle misure relative alla salute dei cittadini.<sup>73</sup> Alcune di queste possono incidere anche sull'analisi della domanda dei rifugiati, come il punto 15 della parte IV, relativa ai confini esterni, che afferma: "*Member States have the possibility to refuse entry to non-resident third country nationals where they present relevant symptoms or have been particularly exposed to risk of infection and are considered to be a threat to public health*".<sup>74</sup>

Tuttavia gli Stati, come più volte raccomandato dall'UNHCR<sup>75</sup>, tutelando i propri cittadini attraverso politiche unilaterali e nazionaliste, non possono comunque in nessun caso venir meno al principio di *non-refoulement*, e alla stessa tutela dei diritti fondamentali delle persone, tenendo conto sia della Carta dei diritti fondamentali dell'UE<sup>76</sup>, che della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>77</sup>.

Solo a metà aprile, alcuni Paesi hanno scelto di allentare le restrizioni dei confini in maniera graduale.

---

<sup>70</sup> Per maggiori approfondimenti consulta: <https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends>

<sup>71</sup> Lo stato di emergenza viene dichiarato dinanzi ad una situazione straordinaria (come una pandemia, nel caso specifico), che minaccia la salute, o la sicurezza dei cittadini. Viene adottato attraverso decreto legislativo, può limitare alcune libertà fondamentali, e le misure variano da paese a paese. L'Italia, la prima ed essere colpita dalla pandemia, ha dichiarato il 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza, volto a ridurre al minimo la diffusione del virus.

<sup>72</sup> Lo spazio Schengen è stato adottato da 26 Stati membri dell'UE. Consente libera circolazione delle persone mediante l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni. Il ripristino dei controlli alle frontiere interne è consentito dagli artt. 25-35 del codice frontiere Schengen.

<sup>73</sup> *Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services*, (2020/C 86 I/01): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(03))

<sup>74</sup> Punto 15, parte IV, cit. *Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services*.

<sup>75</sup> Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

<sup>76</sup> È uno strumento europeo, composto da un preambolo e 54 articoli. È divenuto giuridicamente vincolante solo nel 2009. Garantisce alcuni diritti fondamentali, quali: libertà, uguaglianza, dignità...

<sup>77</sup> La CEDU è uno strumento introdotto dal Consiglio d'Europa nel 1950. La convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, che si occupa di supervisionare la corretta attuazione della Convenzione.

L'Italia, ad esempio, ha scelto di attenuare le misure in più fasi.<sup>78</sup> A partire dal 4 maggio, difatti, l'alleggerimento delle misure sono state implementate nella fase 2.

In particolare, l'Italia, come Malta, nel corso della pandemia, ha dichiarato che i suoi porti non assicurano i necessari requisiti per la definizione di “*Place of Safety*”<sup>79</sup> (porto sicuro).

Le scelte politiche restrittive dei singoli Stati hanno avuto quindi ricadute importanti anche nel settore migratorio, colpendo in maniera spropositata una delle categorie più vulnerabili, quella dei richiedenti asilo. La stessa diffusione del Covid-19 aggiunge debolezza a popolazioni già particolarmente esposte, a causa della povertà, della disinformazione e mancata fiducia alle istituzioni, dei conflitti armati, della densità demografica che li coinvolge, la quale agevola ampiamente la divulgazione del virus, o ancora, ad esempio, per l'insufficienza e inefficienza dei sistemi sanitari, e l'accesso a questi ultimi. Lo scorso 23 marzo, difatti, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto pubblicamente un “cessate il fuoco” a tutti i Paesi impegnati in conflitti armati: *“La furia del virus illustra la follia della guerra. È questo il motivo per cui oggi chiedo un immediato cessate il fuoco globale in tutti gli angoli del mondo. È ora di fermare i conflitti armati e concentrarsi, tutti, sulla vera battaglia delle nostre vite. Alle parti in conflitto, io dico: ritiratevi dalle ostilità.”*<sup>80</sup>

Sono pochi i Paesi, però, che hanno accolto l'invito da parte del Segretario Generale, e i contagi al Coronavirus stanno notevolmente aumentando in un contesto in cui la guerra è al centro di ogni interesse, e danneggia gravemente sistema sanitario.

Con un numero totale di 219 paesi, territori e aree che hanno imposto circa 60.700 restrizioni, i migranti si sono trovati in una condizione di stallo. Molti di questi hanno perso il lavoro (condizione che influisce nettamente sulle rimesse<sup>81</sup>, e dunque su quel legame vitale che il migrante lavoratore instaura con la famiglia nel Paese di origine), allo stesso tempo, la condizione Coronavirus ha chiaramente reso impraticabile anche la scelta del rimpatrio (sia volontario che forzato) lasciando i migranti esposti all'incertezza del proprio futuro. Le attività di reinsediamento sono state completamente sospese nel mezzo della pandemia, sebbene la Commissione Europea abbia esortato gli Stati, attraverso la pubblicazione di linee guida<sup>82</sup> lo scorso 17 aprile, in materia di reinsediamento, a proseguire, ove possibile, le operazioni preparatorie di reinsediamento e sostegno.

Gli stessi migranti, i quali, durante la pandemia si sono trovati bloccati negli hotspot<sup>83</sup>, o altri centri di

---

<sup>78</sup> Decreto Legislativo, 26 aprile 2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

<sup>79</sup> [https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/M\\_INFR.GABINETTO.REG\\_DECRETI\(R\).0000150.07-04-2020%20\(3\).pdf](https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/M_INFR.GABINETTO.REG_DECRETI(R).0000150.07-04-2020%20(3).pdf)

<sup>80</sup> Appello del Segretario Generale ONU per un cessate il fuoco globale: <https://unric.org/it/covid-19-appello-del-segretario-generale-onu-per-un-cessate-il-fuoco-globale/>

<sup>81</sup> Trasferimento unilaterale di denaro verso un Paese estero, da parte di un lavoratore straniero, rivolto, nella maggior parte dei casi, alla famiglia, e quindi nel proprio Paese di origine.

<sup>82</sup> Comunicazione della Commissione, Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, (2020/C 126/02): [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417\(07\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=EN)

<sup>83</sup> Letteralmente “punto caldo”, introdotti nel 2015 dalla Commissione Europea, nell'agenda europea per la migrazione: [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf). Sono centri situati in prossimità dei confini

detenzione amministrativa, si sono trovati ad affrontare la diffusione del virus in condizioni igieniche assai scarse.

In particolare il campo di Moria, più grande d'Europa, situato sull'isola egea di Lesbo, in Grecia, progettato inizialmente per accogliere non più di 3.000 persone, ha ospitato più di 20.000 richiedenti asilo durante le fasi più acute della pandemia, esponendo e mettendo a rischio, quindi, i migranti al facile contagio del virus in condizioni di vita e soprattutto sanitarie assai precarie, temendo in ogni momento l'apparizione di un vero e proprio focolaio. Difatti, dopo la constatazione dei primi casi di contagio nell'isola, già lo scorso marzo, la Grecia ha avviato misure preventive di quarantena, non consentendo l'ingresso e l'uscita dal centro.

Principalmente, il 4 marzo 2020, la Commissione Europea ha adottato un vero e proprio piano d'azione<sup>84</sup> rivolto a tutti gli Stati membri finalizzato ad offrire sostegno e appoggio alla Grecia per fronteggiare, in maniera coordinata, la situazione straordinaria che si trovava ad affrontare presso le proprie frontiere esterne. Il piano prevede, oltre un sostegno finanziario di 700 milioni di euro per la Grecia, anche il dovere da parte degli altri Stati di mostrare solidarietà al Paese in crisi, e di porre, in particolare, l'attenzione verso tutti quei minori non accompagnati (gruppo gravemente vulnerabile) presenti nell'isola.

Dall'altro lato della medaglia, il rischio che si corre è quello che la Grecia possa sfruttare l'emergenza sanitaria per non consentire ai rifugiati di ottenere protezioni internazionali, per detenere questi presso gli hotspot chiusi o costringerli al rimpatrio forzato<sup>85</sup>.

Comunque, seppure la maggior parte degli Stati membri, abbia firmato l'impegno a prestare soccorso immediato alla Grecia, tra questi, in particolare, solo Lussemburgo e la Germania hanno fin da subito dimostrato la propria solidarietà: la prima accogliendo 47 minori stranieri non accompagnati, e Lussemburgo 12.

### 3.3 Il caso Nigeria

La Nigeria è da sempre uno dei Paesi maggiormente densi di popolazione rispetto a tutto il continente africano (attualmente 207.250.380 sono le persone stanziate nel Paese)<sup>86</sup>. Allo stesso tempo, a lungo la Nigeria si è trovata ad occupare i vertici della classifica tra i Paesi di origine che producono un consistente numero di richiedenti asilo. Nel biennio 2016/2017, infatti, i Nigeriani erano la nazionalità più numerosa che

---

esterni finalizzati a contenere e gestire i flussi migratori, sono un punto primissimo di smistamento dei migranti. E' il luogo in cui questi ultimi vengono identificati e registrati, attraverso il prelievo di impronte digitali, ed è il sito in cui si distinguono i migranti bisognosi di protezione da quelli la cui protezione non è riconosciuta. Si occupano di svolgere queste attività: gli agenti della locale polizia di frontiera, insieme ai tecnici dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di Frontex ed Europol.

<sup>84</sup> Extraordinary Justice and Home Affairs Council: Commission presents Action Plan for immediate measures to support Greece: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_384](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_384)

<sup>85</sup> È ciò che temono i deputati del Parlamento Europea dei gruppi: Socialists & Democrats, Verdi, Alleanza libera europea e Sinistra unitaria europea.

<sup>86</sup> Per consultare le statistiche: <https://www.worldometers.info/world-population/nigeria-population/>

chiedeva protezione all'Italia.<sup>87</sup>

Da qualche anno la situazione è cambiata, e la Nigeria è considerata, non più come Paese di origine ma bensì di transito.

La comparsa del virus Covid-19 ha ben presto coinvolto anche il continente africano.

Difatti il primo caso di contagio si è verificato già lo scorso 14 febbraio, in Egitto (la Cina è il principale partner commerciale con l'Africa).<sup>88</sup>

L'apparizione della pandemia in Egitto è stata subito dopo accompagnata dalla comparsa dei primi casi di infezione in Nigeria, nella parte nord-orientale del golfo della Guinea, quindi. Dalle prime manifestazioni di casi di contagio e della diffusione del Covid-19 ad oggi, in Nigeria, si contano ben 57.613 persone colpite dalla malattia, e 1.100 è il numero dei decessi. I casi si concentrano per lo più nello stato di Kano, e a Lagos (in cui solo in quest'ultimo risiedono la metà dei contagi di tutto il Paese).

È necessario sottolineare inoltre che parliamo di dati profondamente sottostimati, e che quindi la reale portata della diffusione della pandemia potrebbe essere decisamente più ampia. Basti pensare alle drammatiche condizioni sanitarie in cui versa il Paese. In effetti, il numero di test si è dimostrato fin da subito assai scarso e inadeguato per il numero totale di abitanti, e la stessa stima dei decessi avvenuti negli ultimi mesi molto spesso non viene ricondotta alla pandemia, ma bensì ad altre molteplici cause (come il caso delle innumerevoli morti inspiegate a Kano durante la fine di aprile)<sup>89</sup>.

È stato rilevato inoltre che i luoghi in cui i cittadini nigeriani sono stati maggiormente sottoposti ai test, risultano essere in prossimità dei laboratori scientifici (non a caso Lagos è la città in cui ne risiedono il maggior numero, in tutto il Paese)<sup>90</sup>. È ampiamente probabile dunque che nelle "zone periferiche" del Paese si riscontri un esiguo, quasi nullo, rilevamento dei casi affetti da coronavirus, a causa della quasi totale assenza del compimento di test.

Il *Nigeria Centre for Disease Control*, ovvero il principale istituto nazionale per la sanità pubblica, si sta interfacciando con la problematica e sta dando la priorità al fornimento ed esecuzione dei test, appunto come migliore strategia per contrastare la crisi pandemica. L'obiettivo ultimo è proprio quello di condurre un minimo di 1.500 test al giorno solo a Lagos e 1.000 test al giorno nel *Federal Capital Territory* (FCT) e altri Stati.<sup>91</sup>

La situazione è chiaramente aggravata da un sistema sanitario assai inefficiente. Basti pensare che le principali cause per le quali si muore ancora oggi in Nigeria sono: la malaria, la trasmissione di HIV, la tubercolosi o ancora semplici infezioni respiratorie.<sup>92</sup>

---

<sup>87</sup> EASO, special report, Asylum Trends and COVID-19, 2020: <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-special-report-asylum-covid-june-2020.pdf>

<sup>88</sup> The Lancet, *Preparedness and vulnerability of African countries against importation of COVID-19: a modelling study*, 2020

<sup>89</sup> BBC, What is behind Nigeria's unexplained deaths in Kano? <https://www.bbc.com/news/world-africa-52454259>

<sup>90</sup> EASO Special Report: Asylum Trends and COVID-19, <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-special-report-asylum-covid-june-2020.pdf>

<sup>91</sup> NCDC, National Strategy to Scale Up Access to Coronavirus Disease Testing in Nigeria [https://covid19.ncdc.gov.ng/media/files/COVID19TestingStrategy\\_2ZWBOwh.pdf](https://covid19.ncdc.gov.ng/media/files/COVID19TestingStrategy_2ZWBOwh.pdf)

<sup>92</sup> CDC: <https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/nigeria/>

Sono in effetti questi i motivi che hanno spinto alla realizzazione di un *Nigeria Solidarity Support Fund* da parte della *Nigeria Sovereign Investment Authority* (NSIA) e dalla *Global Citizen Nigeria*.

Il fondo nasce per dare sostegno, utilizzando 50 milioni di dollari, ad un governo federale, che nonostante i primi tentativi di blocco finalizzati a rallentare l'avanzamento della pandemia, mostra evidenti difficoltà.

Il fondo verterà attorno a 3 grandi obiettivi<sup>93</sup>:

- Supporto alla popolazione vulnerabile
- Rendere i sistemi sanitari efficienti
- Riavviare l'economia nigeriana

Tuttavia, l'inefficienza sanitaria non risulta essere l'unica concreta problematica in Nigeria, se solo pensiamo alle altre innumerevoli questioni che coinvolgono in maniera diretta la regione, come la grande crisi economica a cui è da sempre soggetta. Il rischio è infatti quello di raggiungere livelli di povertà estrema, come effetto della pandemia coronavirus, che ha costretto al blocco (a causa delle misure restrittive adottate anche nel continente durante la prima fase dell'apparizione del Covid-19) l'intera popolazione. Ancora, altre circostanze che rendono maggiormente complicata, ed estrema la situazione in Nigeria sono sicuramente la "produzione alimentare insufficiente, disuguaglianza di genere, politiche inefficienti e corruzione, conflitti e insicurezza civile e bassa tecnologia per il lavoro e lo stoccaggio."<sup>94</sup>

Ciò che davvero preoccupa però, è la situazione interna del Paese, dove la questione "sicurezza" risulta essere davvero un problema. È quello che concretamente dimostrano i diversi casi di respingimento e espulsione che si susseguono in Nigeria. Effettivamente, elevatissimo è il numero di migranti fermi al confine tra la Nigeria e Algeria. La situazione si è decisamente aggravata lo scorso aprile, nel mezzo delle misure restrittive da parte dei governi, finalizzate a stroncare l'avanzata del virus, le quali non consentono l'ingresso a migranti espulsi o respinti. Parliamo infatti, di migranti fermi in campi, in condizioni di vita e sanitarie insostenibili, fortemente esposti al rischio di contagio.

In particolare drammatica è la situazione che si riscontra ad Assamaka, una piccola cittadina nel deserto, situata nella rotta Algeria-Nigeria, dove i migranti sono costretti ad essere sottoposti a periodi di quarantena indeterminati negli hangar dell'OIM. Luoghi questi ultimi, che ospitano sicuramente un numero di migranti maggiore rispetto alla loro possibilità numerica, dunque posti densamente sovraffollati, in cui le standard condizioni mediche ed igieniche non sono in alcun modo garantite.<sup>95</sup> È certamente tragica dunque, la

---

<sup>93</sup> Global Citizen, *Everything You Need to Know About the COVID-19 Nigeria Solidarity Support Fund*  
<https://www.globalcitizen.org/en/content/covid-19-nigeria-solidarity-support-fund-explained/>

<sup>94</sup> EASO, Country of Origin Information Report, Nigeria, 2018  
[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_KeySocioEconomic.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_KeySocioEconomic.pdf)

<sup>95</sup> APS, Migrant-e-s et réfugié-e-s expulsé-e-s au Niger malgré la crise de la Corona et bloqués dans les camps de l'OIM. Des protestations déclenchées par des conditions insupportables. <https://alarmephonesahara.info/fr/news/migrant-e-s-et-refugie-e-s->

situazione che si riscontra, senza dimenticare di tener conto del particolare e straordinario contesto storico in cui ci troviamo.

Una delle iniziative più incisive fatte negli ultimi tempi compiuta per interfacciarsi una volta per tutte con la situazione in cui il continente africano è toccato, è sicuramente stata quella di un centinaio di intellettuali (tra i quali il premio Nobel Wole Soyinka<sup>96</sup>), i quali hanno realizzato una lettera aperta indirizzata a tutti i capi di stato africani e a tutti gli africani.

Nella lettera, in particolare, viene sottolineato il fatto che sarebbe necessario soffermarsi:

*«sulla reale urgenza, che è quella di riformare le politiche pubbliche, di farle lavorare a favore delle popolazioni africane e secondo le priorità africane.*

*In breve: è imperativo evidenziare il valore di ogni essere umano, indipendentemente dal suo status, andando oltre logiche di profitto, dominio o presa di potere»<sup>97</sup>*

### 3.4 Prospettive future

La crisi sanitaria e le sue (dirette e indirette) conseguenze, a cui tutti i Paesi del mondo sono stati assoggettati in questi ultimi mesi, avranno sicuramente ripercussioni durature in tutti i fronti, e sicuramente anche sul fronte migratorio. In effetti, uno degli impatti più disastrosi che il virus ha avuto nell'ambito della migrazione è stata la crescita di "soluzioni alternative" per l'attraversamento dei confini. La pandemia ha reso la possibilità di attraversamento dei confini più difficoltosa e sicuramente più costosa.

Si è verificato un vero e proprio mutamento delle dinamiche del traffico di migranti e tratta di esseri umani, come l'utilizzo di imbarcazioni minori, o l'occultamento dei migranti in veicoli che trasportano merci, o ancora la scelta diffusa di percorrere rotte aeree, marittime e terrestri. A lungo termine, infatti, potrebbe capitare che si diffonda il fenomeno secondo il quale un numero sempre più crescente di persone o gruppi di persone scelgano di ricorrere ed approcciarsi a organizzazioni illecite legate al traffico di esseri umani. Soprattutto nell'area geografica che coinvolge i Balcani occidentali, la regione rimarrà a lungo la favorita per l'agevolazione geografica che favorisce i movimenti migratori illegali secondari dalla Grecia verso il resto dei Paesi europei.

---

[expulse-e-s-au-niger-malgre-la-crise-de-la-corona-et-bloques-dans-les-camps-de-l-oim-des-protestations-declenchees-par-des-conditions-insupportables](https://www.africarivista.it/covid-19-la-lettera-aperta-di-100-intellettuali-africani/157922/)

<sup>96</sup> Premio Nobel per la letteratura nel 1986

<sup>97</sup> La lettera aperta di 100 intellettuali africani: <https://www.africarivista.it/covid-19-la-lettera-aperta-di-100-intellettuali-africani/157922/>

Un altro rischio che si corre è quello che le misure restrittive e nazionaliste introdotte dagli Stati per fronteggiare la pandemia globale, inducano i governi già semi-autoritari, come quello ungherese di Orbàn, ad esempio, ad avanzare misure sempre più limitative e a sfondo xenofobo, nei confronti soprattutto dei migranti. Tant'è che l'Ungheria, già prima della pandemia aveva chiuso le proprie frontiere, e dunque, il pericolo che si corre è proprio quello che l'avvento della pandemia possa consolidare politiche così mirate, restrittive e schierate.

Lo scorso 20 maggio si è svolto un webinar del Comitato economico e sociale europeo (CESE) *on Migration in times of COVID-19*<sup>98</sup>, nel quale si è discusso sugli effetti del Covid-19 sulla migrazione e sul processo delle richieste di asilo in Unione Europea e ci si è domandato soprattutto se la pandemia possa avere un impatto importante sulla migrazione, modificandone le dinamiche. A questo proposito, il ministro greco, Notis Mitarachi, ha affermato che l'epidemia di COVID-19 ha condotto l'Europa dare alla migrazione un'interpretazione diversa. Quest'ultimo infatti sostiene che per la prima volta nella storia, alla migrazione è collegato e connesso il tema della salute pubblica. Ma ciò che maggiormente è emerso dalla Conferenza, è la necessità di avviare, una volta per tutte, una politica comune e coordinata per affrontare con maggiore efficienza possibile la questione relativa ai migranti. Sebbene però, la migrazione sia una delle tematiche al vertice dell'agenda europea già da anni, gli Stati non sono ancora riusciti a trovare e percorrere un approccio comune.

*“The word solidarity has found a new meaning in the unprecedented decisions taken by the European Commission and the Member States to respond to COVID -19 crisis. The new pact on migration and asylum must put forward the same solidarity between the member states and with third countries, for the rights and dignity of migrants and refugees”*, ha concluso con un messaggio chiaro e diretto, rivolto a tutti gli Stati membri, il presidente del CESE, Luca Jahier.

---

<sup>98</sup> CESE, “Migration in times of COVID-19”: <https://www.eesc.europa.eu/it/agenda-items/speaker-webinar-migration-times-covid-19>

## CONCLUSIONE

A conclusione dell'elaborato risulta piuttosto evidente che, nonostante nel corso del tempo si sia compiuto qualche passo avanti a livello internazionale nei confronti della tematica dei migranti ambientali, tuttavia la questione resta irrisolta. La Comunità Internazionale sta gradualmente dimostrando maggiore interesse al tema del cambiamento climatico, e sta tentando di sensibilizzare, soprattutto i governi nazionali e l'intera opinione pubblica, alla materia.

Tuttavia, ad oggi, sussistono solo una discreta quantità di politiche internazionali volte a promuovere la sostenibilità, tant'è che le agende politiche internazionali ancora non collocano questa tematica al vertice dei loro dibattiti, e quindi altresì inadeguata sembra essere la risposta da parte della Comunità internazionale dinnanzi ai problemi di una portata così ampia.

Gli obiettivi, da parte del contesto internazionale, dovrebbero diventare quelli, *in primis*, di:

- Preparare e informare correttamente i cittadini alle questioni più rivelanti di educazione ambientale.
- Assicurare l'abbandono definitivo al ricorso di combustibili fossili.
- Garantire il coretto smaltimento dei rifiuti.

- Adottare politiche di mitigazione.
- Intraprendere la direzione che conduce verso un futuro più sostenibile, rinunciando per sempre a una visione smodatamente antropocentrica.
- Tutelare la biodiversità e gli ecosistemi.

Gli effetti del cambiamento climatico si concretizzano in catastrofi naturali sempre più assidue e violente. È chiaro che la salute dell'intera umanità è esposta a rischio. Occorre dunque essere in grado una volta per tutte di saper "prevenire" attraverso l'adozione di provvedimenti mirati e diretti. Concepire la prevenzione come una vera e propria esigenza vitale.

Senonché proprio negli ultimi mesi, un segnale, che si è rivelato più chiaro e lampante di anni di trattati, convenzioni, documenti e raccomandazioni, ha raggiunto l'intera umanità: ovvero, la recente comparsa di una pandemia che ha coinvolto tutti i Paesi del mondo, il coronavirus (o Covid-19). Quest'ultimo ha risolutivamente messo a nudo quella che è la reale emergenza ambientale, ed ha colpito in maniera diretta, *in primis* il settore economico, oltre che quello del turismo o ancora quello dell'industria per esempio, senza lasciare scampo neppure all'ambito migratorio, provocando effetti indesiderati che in larga misura, trovandoci dinnanzi a un fenomeno completamente "inedito", devono essere valutati ed esaminati a lungo termine. Malgrado, dall'analisi del "caso Nigeria", le aspettative future si mostrano di già piuttosto deludenti.

Dunque, sebbene da una parte la Comunità Internazionale stia lentamente e in piccola parte prendendo coscienza del fatto che non esista alcun "pianeta B", e allora dell'urgenza di dover affrontare e risolvere (in unanimità tra gli Stati) la crisi ecologica, dall'altro, mostra scarso interesse al bisogno, altrettanto impellente, di trovare risposte concrete al fenomeno delle migrazioni ambientali.

Ci troviamo dinnanzi ad una situazione oltremodo straordinaria, se pensiamo che già nel 1998 i disastri naturali hanno superato i conflitti armati e guerre come causa primaria che forza e costringe intere popolazioni ad abbandonare (temporaneamente o in maniera permanente) i propri luoghi natii. Risulta evidente che il fenomeno delle migrazioni ambientali ha urgenza di trovare delle risposte, e occorre interfacciarsi, una volta per tutte, alle rispettive problematiche.

Si è vista la difficoltà nell'applicazione di una lettura più ampia della Convenzione di Ginevra, la quale non risulta affatto essere una strada percorribile, poiché non farebbe altro che aumentare esponenzialmente il numero dei migranti aventi il riconoscimento dello status di rifugiato, e metterebbe a rischio i rifugiati "perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche", quelli a cui tradizionalmente è riconosciuto lo status, creando così un sistema "out-out".

Sono state evidenziate, allo stesso tempo, anche le criticità che la comunità internazionale riscontrerebbe nella creazione di uno Statuto *ad hoc*, dinnanzi ad un problema che continua a crescere e a fare pressione. Sennonché sia ormai divenuto indispensabile acquisire il riconoscimento dello status di rifugiato ambientale, a partire dal reperire una definizione univoca per questa tipologia di migrazione. L'ottenimento di quest'ultima, oltre a rappresentare un'iniziativa determinante, consentirebbe anche di monitorare il fenomeno, in modo tale da ottenere dati empirici inequivocabili.

È necessario che la comunità internazionali imbocchi una strada a doppia corsia, e che dunque risulti essere in grado di risolvere, con lo stesso interesse e la stessa intensità, due questioni che si intrecciano l'un con l'altra: quella ambientale e quella sociale. La prima attraverso l'adozione di severe politiche di adattamento. La seconda attraverso il definitivo riconoscimento del migrante ambientale e la conclusiva formulazione di una protezione internazionalmente accettata.

Ciò che è stato osservato nell'elaborato è che la risposta alla questione deve essere globale, affinché non vengano create disuguaglianze e disomogeneità tra gli Stati, ed affinché, soprattutto, la risposta sia più efficiente e funzionale possibile.

In conclusione, è divenuto assolutamente improrogabile agire e fermamente improcrastinabile stabilire accordi in materia da parte dell'intera comunità internazionale. Il tempo di agire è ora.

Nel frattempo, ciò che rimane di effettivo è solo una nota asserzione di Voltair:

*“Gli uomini discutono. La natura agisce”*<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> Voltair.

## Bibliografia

- Allen Leslie, *Will Tuvalu disappear beneath the sea?*, Smithsonian magazine, Agosto 2004
- Bierman Frank, Boas Ingrid, *Preparing for a warmer world. Towards a global governance system to protect climate refugees*”, *Global Environmental Politics*, 2010
- Calzolaio Valerio, *Ecoprofughi: migrazioni forzate di ieri, di oggi, di domani*, Nda Press, Rimini, Gennaio 2010
- EASO, *Asylum Trends and COVID-19*, Giugno 2020
- EASO, *Country of Origin Information Report, Nigeria*, 2018
- EASO, *COVID-19 emergency, measures in asylum and reception systems*, Luglio 2020
- El-Hinnawi E., *Environmental refugees*, United Nations Environmental Programme, Nairobi, 1985
- European Parliament, *Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the EU*, Aprile 2020
- FAO, *Climate Change and Food Security: a framework document*, 2008
- Gaudino Ugo, *Migrazioni e cambiamenti climatici nel Mediterraneo: una sfida per l'Europa?*, Ottobre 2018
- Giudici Cristina, Wihtol de Wenden Catherine, *I nuovi movimenti migratori, Il diritto alla mobilità e le politiche di accoglienza*, Franco Angeli, 2016
- El-Hinnawi Essam, *Environmental Refugees*, Nairobi, United Nations Environment Programme, 1985
- FAO, *Global Forest Resources Assessment 2010, Main Report*, Rome, 2010
- IDMC, *Global report on Internal Displacement*, 2019
- IOM, *Glossary on Migration*, International Migration Law, 2019
- IOM, *Migration, Environment And Climate Change: assessing the evidence*, Frank Laczko and Christine Aghazarm, 2009
- IPCC, *Climate Change 2013, The Physical Science Basis*, 2013
- IPCC, *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*, 2019

- Legambiente Onlus, *Profughi ambientali: cambiamento climatico e migrazioni forzate*, Giugno 2012
- Nespor Stefano, *I rifugiati ambientali*, 2007
- Norman Myers, *Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena*, Edizioni Ambiente, 1999
- Refugees international, *COVID-19 and the displaced: addressing the threat of the novel coronavirus in humanitarian emergencies*, Marzo 2020
- Tartaglia Angelo, *Clima, lettera di un fisico alla politica*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, Maggio 2020
- UNESCO, *Climate change, water stress, conflict and migration*, The Hague, 2012
- UNHCR, *La risposta al COVID-19 deve proteggere i diritti e la salute di rifugiati, migranti e apolidi*, Aprile 2020
- UNHCR, *The environment & climate change*, Ottobre 2015
- WHO, *COVID-19, Situation updated for the WHO African Region*, 2020
- WWF, *Pandemie, L'effetto Boomerang Della Distruzione Degli Ecosistemi*, Roma, 2020

## **Normative**

- Articolo 33, 1° comma, Convenzione di Ginevra del 1951
- Articolo 10, 3° comma, Costituzione
- Caso Ioane Teitiota, 2015
- Caso Ramos v. Nielsen, 2018
- Caso Bhattarai v. Nielsen, 2019
- Decreto Legislativo n. 286/1998
- Decreto Legislativo n. 251/2007
- Decreto Legislativo n.25/2008
- Decreto Legislativo n. 113/2018
- Decreto Legislativo, 26 aprile 2020
- Legge n. 65 del 15/01/1994

- Legge n.124 del 14/02/1994
- legge n. 40 del 1998
- Legge n. 120 del 1/06/2002
- Legge n. 204 del 4/11/2016
- Testo unico sull'immigrazione
- The Finnish Aliens Act, 301/2004
- The Swedish Aliens Act, 716/2005